

TORNATA DEL 24 MARZO 1867

PRERIDENZA DEL PRESIDENTE DECANO D'ETÀ CAVALIERE POLSINELLI.

SOMMARIO. *Verificazione di elezioni — Convalidazione di molte delle medesime — Su quella del collegio di Montesarchio parlano i deputati Capone, Asproni e De Blasiis — Sopra quella del collegio di Rogliano, appuntata d'irregolarità elettorali, parlano i deputati Bortolucci, relatore, Nicotera, Asproni, Salvagnoli, Pisanelli, Maiorana Calatabiano e Crispi — È validata — Relazione fatta dal deputato Pessina sull'elezione di Città di Castello: irregolarità nella sezione di Gubbio — Osservazioni e proposta d'inchiesta e sospensione, del deputato Restelli — Comunicazione del ministro per l'interno — Osservazioni del deputato Monti Coriolano in appoggio della sospensione, e del deputato Mancini Stanislao in sostegno delle conclusioni dell'ufficio, cioè per l'inchiesta e per l'approvazione dell'elezione — Repliche — È deliberata la sospensione e l'inchiesta parlamentare — Lettera del ministro per l'interno circa la pronta spedizione dei verbali elettorali.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

BARTOLUCCI, segretario minore, legge il processo verbale della precedente seduta che viene approvato.

PRESIDENTE. Invito il relatore del I ufficio a venire alla tribuna per riferire sopra le elezioni. Sono pregati i signori relatori di pronunciare chiaramente, e non tanto rapidamente i nomi dei collegi, e dei deputati eletti, onde gli stenografi possano raccogliervi esattamente.

PIOLTI DE BIANCHI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno alle seguenti elezioni:

Brindisi: Gaetano Brunetti.

Campi-Bisenzio: commendatore, avvocato Adriano Mari.

Catania 1°: Cavaliere Mario Rizzari.

Queste tre elezioni furono trovate in perfetta regola, onde a nome del I ufficio ne propongo la convalidazione.

(Sono convalidate.)

Ho inoltre l'onore di riferire intorno all'elezione avvenuta nel collegio di Sassari, nella persona del signor cavaliere avvocato Niccolò Ferracciu. Questa elezione la riferisco separatamente dalle altre per essere avvenuto un piccolo incidente, una lieve irregolarità, che è la seguente:

Nella sezione di Sorso figura come segretario nell'ufficio definitivo uno che non era iscritto nelle liste elettorali. Però questi è il segretario comunale; è compreso nelle liste amministrative, e, ogni qualvolta avvengono in quel comune elezioni amministrative, egli funziona sempre da segretario dell'ufficio elettorale.

Perciò, e per mera inavvertenza, fu chiamato a funzionare da segretario anche in questa circostanza. La irregolarità fu notata troppo tardi per potere distruggere le operazioni già quasi ultimate; e dal verbale risulta la dichiarazione della massima buona fede da parte del segretario e da parte dell'ufficio, e non risulta che gli elettori (meno uno che fece l'osservazione) abbiano protestato.

L'ufficio I in cui nome ho l'onore di riferire, avuto riguardo ai precedenti di questa Camera, e principalmente a quelli dell'ultima Legislatura, dove l'elezione del collegio di Varese, nella persona dell'onorevole Guastalla presentava una simile irregolarità, che fu considerata come di poco valore; l'ufficio I, ripeto, vi propone la convalidazione di questa elezione.

(È convalidata.)

PISSAVINI, relatore. A nome dell'ufficio I ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Spilimbergo, in cui venne proclamato deputato l'onorevole Mancini commendatore avvocato Stanislao.

Collegio 1° di Venezia, in cui venne eletto l'onorevole Moldini Galeazzo Giacomo.

San Benedetto, in cui fu eletto Gigliucci conte Giovanni Battista.

3° di Firenze nella persona dell'onorevole Carlo Fenzi.

Badia, nel quale fu eletto l'onorevole cavaliere Bosi Luigi maggiore.

L'ufficio I ha riscontrato che tutte le operazioni elettorali furono compiute con la massima regolarità; nessuna protesta venne inviata contro queste elezioni, quindi ne propongo a nome dell'ufficio I la convalidazione.

(La Camera approva.)

Deggio inoltre riferire alla Camera, sempre a nome dell'ufficio I, sull'elezione del collegio di Pontremoli, in cui venne eletto il signor luogotenente generale Raffaele Cadorna.

Contro questa elezione venne rilevata una irregolarità, ed inviata una protesta.

L'irregolarità consiste nell'essersi rinvenuta nell'urna elettorale della sezione di Bagnone una scheda di più del numero degli elettori che hanno preso parte alla votazione.

L'ufficio I mentre ritenne doversi questo fatto attribuire ad una meno che severa vigilanza usata durante le operazioni elettorali dai membri costituenti l'ufficio di detta sezione, riconobbe però che non veniva per nulla ad alterare la posizione dei due candidati, poichè l'onorevole generale Cadorna aveva ottenuto 183 voti contro 175 dati al suo competitore cavaliere Torrigiani.

A fronte pertanto di tale risultato, quand'anche si volesse detrarre dal generale Cadorna la scheda rinvenuta in più nell'urna elettorale, rimarrebbero sempre a questi 182 voti contro 175 dati all'onorevole Torrigiani.

Sotto quest'aspetto quindi l'ufficio I non ha creduto di tener conto di questa irregolarità.

Avvi poi contro questa elezione una protesta assai grave la quale, attesa la sua brevità, mi permetto di leggerla alla Camera:

« I sottoscritti protestano contro l'elezione del signor Raffaele Cadorna a deputato del collegio di Pontremoli, perchè viziata da smodata pressione governativa e da corruzione, mentre si riservano di inviare alla Camera elettiva formale reclamo portante dettagli dei fatti concernenti detta pressione e corruzione e le prove dei medesimi. »

Questa protesta è sottoscritta da 16 elettori la cui firma non è legalizzata; ma a parte il difetto di legalizzazione delle firme apposte alla protesta, l'ufficio non ritenne conveniente di occuparsi seriamente di quanto in essa si espone, perchè, mentre i protestanti tacciano l'elezione dell'onorevole generale Cadorna come viziata da pressioni governative e di corruzioni, non vengono però ad indicare fatti concreti e specifici che comprovino in alcun modo essersi realmente per parte del Governo esercitate queste corruzioni e queste pressioni.

È bensì vero che i protestanti si riservavano di comunicare alla Camera le prove di quanto venivano asserendo, ma oramai sono già trascorsi otto giorni dall'epoca in cui questa protesta venne firmata, e nessuna prova venne trasmessa alla Camera, la quale valga menomamente a giustificare quanto si asserisce. L'ufficio quindi a grande maggioranza ha creduto di non poter tenere in considerazione alcuna protesta, e mi affidò l'incarico di proporre alla Camera la con-

validazione dell'elezione del collegio di Pontremoli, avvenuta nella persona del luogotenente generale Raffaele Cadorna.

(È convalidata.)

PRESIDENTE. Invito il relatore dell'ufficio II.

FARINI, relatore. Le elezioni sulle quali in nome dell'ufficio II sto per riferire alla Camera sono state trovate regolari nella sostanza e nella forma: nella forma perchè le operazioni per la votazione riuscirono regolarmente; nella sostanza perchè i candidati proclamati a deputati ottennero la duplice maggioranza voluta dalla legge. Esse sono:

Sannazzaro: Gerenzani avvocato Paolo.

Faenza: Zauli Naldi conte Francesco.

Ciriè: Corrado cavaliere avvocato Antonio.

Bettola: Boncompagni commendatore Carlo.

Sant'Angelo dei Lombardi: Capone Filippo.

Sinigaglia: Marzi conte Francesco.

Palmi: Amaduri Vincenzo fu Giuseppe.

Taranto: Pisanelli avvocato Giuseppe.

Osimo: Briganti-Bellini Giuseppe.

Vasto: Castelli Francesco.

Quindi ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione di queste elezioni.

(Sono convalidate.)

LAZZARO, relatore del III ufficio. Ho l'onore di riferire alla Camera intorno alle seguenti elezioni:

Udine: Moretti Giambattista.

Sanseverino: Ranalli Ferdinando.

Sant'Arcangelo: Rasponi Achille.

Corteolona: Lanini Giovanni.

Napoli 1°: Poerio Carlo.

Milano 2°: Carlo Tenca.

Leno: Alessandro Legnazzi.

Tutte le operazioni elettorali essendo procedute con regolarità, l'ufficio III mi dà incarico di proporre la convalidazione.

(Sono convalidate.)

MUSSI, relatore del IV ufficio. Ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione delle seguenti elezioni:

Camerino: Mariotti avvocato Filippo.

Milano 3°: Correnti commendatore Cesare.

Napoli 7°: Di San Donato duca Gennaro.

Fossano: Michelini conte Giovanni Battista.

Macerata: Gaola Antinori cavaliere Giambattista.

Pesaro: D'Ancona commendatore Sansone.

Teramo: Sebastiani cavaliere Francesco.

Lari: Panattoni cavaliere avvocato Giuseppe.

Tolmezzo: Giacomelli cavaliere Giuseppe.

Palermo 4°: D'Ondes-Reggio barone Vito.

Le operazioni elettorali essendo state compiute regolarmente, non essendo stata presentata alcuna protesta, e i relativi incartamenti non presentando vizi di sorta, propongo alla Camera di convalidare queste elezioni.

(La Camera approva.)

Sempre a nome del IV ufficio, ho l'onore di proporre li convalidamento dell'elezione avvenuta nel 4° collegio di Firenze nella persona del signor avvocato Andreucci Ferdinando.

Fu presentata una protesta, la quale nei sommi capi esprime come nella prima votazione del giorno 10 sia stato meno regolarmente costituito un ufficio di presidenza, non siano state sufficientemente custodite le urne nel primo momento, ed un elettore abbia cambiato la scheda, come anche che alcuni elettori abbiano scritto la scheda sul banco della Presidenza.

Queste eccezioni però non valgono, a mente dell'ufficio, ad annullare l'elezione, in quanto che nella sezione del Galluzzo, dove accaddero queste cose, non vennero dati che 78 voti, i quali, sottratti anche ai 586 raggiunti dall'avvocato Andreucci, non avrebbero cambiata la sua condizione di fronte al suo competitore, professore Cipriani, il quale ottenne voti 157, e per conseguenza si sarebbe fatto egualmente il ballottaggio tra i due candidati, come diffatti avvenne, il quale determinò l'elezione dell'avvocato Andreucci, stato eletto definitivamente con 611 voti.

Per questa ragione piacque all'ufficio, e piacerà, spero, alla Camera di convalidare quest'elezione.

(È convalidata.)

MASSARI GIUSEPPE, *relatore*. L'ufficio V, a nome del quale ho l'onore di parlare, ha trovate regolari le seguenti elezioni, e ve ne propone la convalidazione. Esse sono:

Cefalù: Botta Nicola.

Bobbio: Fossa Pier Antonio.

Verolanuova: Vallotti Dionigi.

San Casciano: Corsi Tommaso.

San Miniato: professore Conti Augusto.

Città Sant' Angelo: commendatore De Blasiis Francesco.

Fabiano: Marchese Serafini Nicola.

Lonato: Semenza Gaetano.

Nola: Rossi Michele.

Rho: Bassi Girolamo.

(Sono convalidate.)

CIVININI, *relatore del VII ufficio*. A nome del VII ufficio ho l'onore di riferire alla Camera intorno alle seguenti elezioni:

Rocca San Casciano: Monzani Cirillo.

San Daniele: Zuzzi Enrico.

Dronero: Moschetti Agostino.

Castiglione delle Stiviere: Arrivabene Antonio.

Gemona: Bucchia Gustavo.

Salò: Zuradelli, avvocato.

San Vito: Brenna Raimondo.

(Sono convalidate.)

DE BLASIIS, *relatore dell'VIII ufficio*. La elezione del signor Francesco Bove a deputato del collegio di Montesarchio non offre che una sola difficoltà. Nel ballottaggio che ha avuto luogo (poichè nella prima

votazione non si ebbe un numero sufficiente di voti per proclamare il deputato), avvenne che gli elettori avessero dato i voti tanto a questo signor Francesco Bove quanto a due altri candidati concorrenti con lui, certo signor Carlo Campanile-Cocozza e certo signor Francesco Del Balzo, in un modo alquanto indeterminato, usando cioè diverse espressioni nell'attribuirli ad essi.

Or per tale motivo nella sezione di Vitulano l'ufficio elettorale nel tenere conto di questi voti credette di giudicare quelli che dovevano essere attribuiti e quelli che no, e lo fece in un modo alquanto sommario come risulta da questa nota esistente nel verbale:

« L'ufficio nel giudicare se i voti dati a Francesco Bove fu Giuseppe, Bove Francesco avvocato, Bove Francesco deputato, Bove Francesco fu Domenico, e Bove Francesco senza la paternità, debbansi attribuire a un solo e medesimo individuo e propriamente all'ex-deputato Don Francesco Bove; come egualmente gli altri dati a Cocozza-Campanile Carlo, a Cocozza Carlo, a Campanile Carlo e gli ultimi dati a Del Balzo Francesco, Del Balzo Francesco fu Saverio e Del Balzo Francesco fu Vincenzo debbano attribuirsi ad un solo individuo, ovvero considerarsi tanti individui distinti e separati.

« L'ufficio a maggioranza ha riuniti ed attribuiti 63 voti all'ex-deputato Francesco Bove, 39 a Cocozza-Campanile Carlo, 19 a Del Balzo Francesco. »

Questo giudizio dell'ufficio ha determinato il ballottaggio tra i signori Bove e Del Balzo; e siccome il signor Campanile non ha che 11 voti meno del signor Del Balzo, è chiaro che se mai vi fosse stato errore in questa computazione, il ballottaggio avrebbe potuto essere diverso, cioè fra Bove e Campanile.

L'ufficio si è preoccupato di questa quistione, ed ha creduto che i soli veramente competenti a decidere delle attribuzioni dei voti sono i componenti l'ufficio locale ed avendo questi fatto una tal distribuzione, senzachè vi fosse stata alcuna protesta nel momento, e senzachè posteriormente vi fosse stato alcun reclamo, ha creduto doversi ritenere regolare quest'attribuzione.

Tolta di mezzo questa difficoltà, siccome tutte le altre formalità furono perfettamente osservate, l'ufficio per organo mio vi propone la convalidazione di quest'elezione.

CAPONE. Mi rincresce che, in occasione dell'elezione d'un mio amico personale, debba io presentare qualche osservazione alla Camera circa la sua elezione a deputato. Rammento che nella prima Legislatura del Parlamento italiano, dietro mia relazione, intorno ad un'elezione d'un collegio di Sardegna, del quale ora non ricordo il nome, ma che potrei facilmente ricercare negli atti parlamentari, rammento, dico, che si presentò un caso abbastanza simile a quello or ora riferito dall'onorevole De Blasiis. Allora la Camera annullò l'elezione. La sola considerazione prevalsa in

quella occasione fu che, siccome era provato di esservi altri eleggibili i quali portavano il nome dell'eletto, poichè quest'ultimo non era stato indicato con alcuna speciale e propria distinzione, così per la incertezza risultante dalle sole denominazioni portate dai voti, venne la elezione senza più annullata. In verità nella legge elettorale è detto chiaramente che le schede debbono essere fornite d'indicazioni tali che tolgano di mezzo ogni equivoco. Di qui segue che quando mancano, restane invalidata la elezione...

ASPRONI. Domando la parola.

CAPONE. Quindi io domanderei all'onorevole De Blasis due cose: 1°, è provato che vi siano altri i quali portano lo stesso nome dell'onorevole Bove e siano noti nel collegio di Montesarchio? 2° se trovandosi costoro siano essi eleggibili? Solo quando saranno chiarite queste cose la Camera potrà pronunziarsi con cognizione di causa.

ASPRONI. Abbiamo il signor Bove che era rappresentante eletto da quel collegio nell'ultima Legislatura; nessuna contestazione fu fatta sulla certezza della sua persona assai nota a tutti. Or io fo appello alla coscienza di tutti i deputati se si può mettere in dubbio che i voti si riferissero ad altro cittadino. Non è immaginabile.

D'altronde se un dubbio di questa natura avesse potuto ingenerarsi nell'animo degli elettori, gli avversari non avrebbero ommesso di reclamare; cosa che non fecero.

Mi sembra quindi che questo scrupolo presentato dall'onorevole Capone non abbia ragione di essere, e sia svanito.

DE BLASIS, relatore. Non vi è altro che la nota che ho letta, ma l'ufficio vostro ha dovuto considerare che i membri dell'ufficio della sezione avranno tenuto presente queste cose nel formare il loro giudizio, sebbene non le abbiano espresse nella nota che hanno fatta. D'altronde la difficoltà veramente non cade sulla inclusione al ballottaggio del signor Bove, poichè quando anche gli si togliessero i voti contestati, resterebbe pur sempre il primo nella votazione. La difficoltà nascerebbe riguardo al suo competitore nel ballottaggio: questo competitore fu il Del Balzo, mentre può sorgere questione se avesse dovuto essere invece il signor Campanile, il quale ebbe soli undici voti di meno.

Ma l'ufficio vostro ha ritenuto la massima, che pare ora mai accolta generalmente nella Camera, che quando non esistono proteste o reclami, debba sempre presumersi che le operazioni procedettero regolarmente. Su questa presunzione adunque, ed anche sulla presunzione che attribuisce ai membri componenti l'ufficio locale le cognizioni necessarie per giudicare del modo con cui siano da attribuirsi i voti, l'ufficio, a nome del quale ho l'onore di parlare, ha creduto di ritenere regolare le operazioni senza arrestarsi ad alcuna considerazione in contrario.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole San Donato.

DI SAN DONATO. La cedo all'onorevole Capone il quale ha qualche altra osservazione a fare.

CAPONE. Ho domandato la parola quando l'onorevole relatore ha declinati diversi nomi i quali sonomi sembrati omonimi dell'onorevole Bove; e gli ho chiesto quest'unica cosa.

Sono nomi che si riferiscono a diverse persone omonime?

Quando non lo siano era affatto inutile venir qui a declinarli e quindi ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre opposizioni, l'elezione si intende convalidata.

(È convalidata.)

RASPONI, relatore dell'ufficio VII. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Alghero nella persona del signor Costa-Pincetti avvocato Antonio.

Le operazioni sono state regolari: il signor Costa-Pincetti è stato eletto con voti 837 su 876.

Vi è solo una piccola irregolarità sulla quale il VII ufficio mi ha incaricato di riferire alla Camera.

Si tratta di un presidente di sezione, il quale per affari urgenti di famiglia non ha potuto portare il verbale alla sezione principale; ha però delegato il segretario mediante un mandato di procura amplissimo fatto secondo tutte le regole, davanti notaro con testimoni, e l'ufficio VII ha trovato che con ciò si ledeva in nulla l'elezione, tanto più perchè se si volesse anche togliere i 50 voti che il signor Costa ha avuto in quella sezione, il risultato sarebbe sempre a grandissima maggioranza per lui.

Quindi l'ufficio VII mi ha incaricato di proporre la convalidazione dell'elezione del signor Costa-Pincetti a deputato del collegio d'Alghero.

(È convalidata.)

FOSSA, relatore. Per incarico del VII ufficio ho l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio di Castelnovo di Garfagnana nella persona dell'onorevole professore cavaliere Carlo Morelli.

Quel collegio si compone di quattro sezioni: Castelnovo, Camporgiano, Piazza al Serchio, e Galliciano.

Gli elettori iscritti sono in numero di 511.

Comparvero alla prima votazione votanti 246, ed i voti andarono così ripartiti: al signor professore cavaliere Morelli Carlo voti 138; al professore cavaliere Giorgini Giovanni Battista 98; al cavaliere Chiari Prospero voti 3; schede nulle 7. Nessuno dei candidati avendo riportata la maggioranza voluta dall'articolo 91 della legge elettorale, venne proclamato il ballottaggio fra i due che ottennero maggiori voti, ossia tra il cavaliere Morelli ed il cavaliere Giorgini.

Alla seconda votazione intervennero 368 elettori: il cavaliere Morelli ottenne voti 189; il cavaliere Giorgini 169; 10 schede furono dichiarate nulle.

Venne dunque proclamato deputato il cavaliere Morelli. Vi furono tre reclami. In occasione del primo squittinio, l'ufficio della sezione primaria ha dichiarati validi due bollettini, i quali dicevano *avvocato Carlo Morelli*, tuttochè il signor Morelli non sia avvocato, ma medico: ha invece dichiarati nulli tre altri bullettini, i quali non portavano sufficiente indicazione della persona del professore Giorgini. Un elettore ha protestato contro la decisione dell'ufficio, per quanto riguarda l'applicazione dei due bullettini al signor cavaliere Morelli; un altro elettore ha protestato contro la dichiarata nullità dei tre voti che si volevano attribuiti al signor Giorgini. Però, anche detratti due voti al cavaliere Morelli, ed aggiunti tre voti al cavaliere Giorgini, le condizioni del ballottaggio non sarebbero state spostate. Il ballottaggio avrebbe dovuto, ciò non ostante, aver luogo sempre fra gli stessi candidati. Quindi è evidente che nessun caso debba farsi di questo primo reclamo.

In occasione del secondo squittinio lo stesso ufficio della sezione principale dichiarò nulli tre bollettini che si volevano dati al professore Giorgini, perchè non portassero sufficiente indicazione. Anche per ciò vi fu una protesta da parte di qualche elettore. Senonchè, qualunque sia il giudizio che in proposito abbia fatto quell'ufficio, è però vero che anche aggiunti tre voti di più al professore Giorgini, dessi non avrebbero potuto influire a mutare la maggioranza, nè ad invertire il risultato della votazione. L'eletto sarebbe pur sempre il cavaliere Morelli.

Un altro incidente ebbe luogo durante il secondo squittinio. Un elettore, a quel che pare, della sezione di Castelnuovo si è presentato alla sezione di Camporgiano, e pretendeva ivi votare. L'ufficio lo ha respinto, sia perchè non si trovasse iscritto nella lista elettorale che era affissa nella sala di quell'adunanza, sia perchè egli non fosse munito del certificato che ogni elettore deve presentare volta per volta che entra nella sala della votazione. Detto elettore protestò avanti l'ufficio centrale riunito per lo spoglio e la ricognizione generale dei voti.

L'ufficio della Camera approvò l'operato dell'ufficio della sezione di Camporgiano, e ritenne che ciascun elettore deve in realtà votare alla propria sezione come è prescritto dalla legge, e che nessuno può introdursi nella sala delle votazioni senza avere il certificato. Del resto, nelle operazioni dell'elezione, di cui si tratta, tutto venne eseguito regolarmente; non vi furono altri reclami; la legge fu scrupolosamente osservata. Pertanto l'ufficio VII all'unanimità propone alla Camera la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Castelnuovo di Garfagnana nella persona del signor cavaliere professore Carlo Morelli.

(È approvata.)

PAINI, *relatore del VII ufficio*. Riferisco alla Camera intorno all'elezione del collegio di Treviglio.

In questo collegio nel primo scrutinio l'avvocato Donati Pietro riportò voti 120, e l'ingegnere Lodovico Frapolli 99.

Vi furono 8 schede contestate; inoltre nella prima sezione si presentava all'ufficio un individuo non elettore. Richiesto a presentare la lettera d'invito e non possedendola fu da quell'ufficio escluso dalla sala. Venne proclamato il ballottaggio fra l'avvocato Pietro Donati e l'ingegnere Frapolli.

Le operazioni elettorali seguirono regolarmente, e certamente l'introduzione nella sala di una persona che non era elettore non può avere influito sopra le sorti dell'elezione. Del resto l'averla quell'ufficio espulsa dimostra come si osservassero scrupolosamente le prescrizioni della legge.

Nel secondo scrutinio poi l'avvocato Donati riportò voti 231, e l'ingegnere Frapolli 207. La differenza in favore dell'avvocato Pietro Donati è di 24 voti, e resterebbe sempre di sei voti, quando pure si volessero attribuire all'ingegnere Frapolli le 18 schede nulle o contestate, le quali per verità sono nella maggior parte inintelligibili.

L'ufficio VII propone pertanto alla Camera che sia convalidata l'elezione dell'avvocato Pietro Donati al collegio di Treviglio.

(È convalidata.)

PRESIDENTE. Invito il relatore dell'VIII ufficio.

PUCCIONI, *relatore dell'VIII ufficio*. Ho l'onore di riferire alla Camera sulle seguenti elezioni:

Ostiglia: cavaliere Carlo Gonzales.

Poggia Mirteto: conte Giuseppe Angiolo Manni.

Napoli 4°: Francesco De Luca.

Prato: avvocato Piero Pieri.

Correggio: conte Luigi Sormanni-Morelli.

Tolentino: cavaliere Giuseppe Checchetelli.

Agosta: avvocato Francesco Accolla.

Porto Maurizio: conte Carlo Alfieri.

Forlì: professore Oreste Regnoli.

Palma: Collotta Giacomo.

Le operazioni di queste dieci elezioni sono state riconosciute dall'ufficio VIII, in nome del quale ho l'onore di parlare, pienamente regolari e conformi alla legge, e perciò mi ha incaricato di proporle la convalidazione.

(Sono convalidate.)

SEBASTIANI, *relatore del IX ufficio*. Per mandato del IX ufficio ho l'onore di proporvi di convalidare le seguenti elezioni che esso ha trovate in perfetta regolarità:

Todi: Leonii conte Lorenzo.

Napoli 9°: Pessina Enrico.

Manoppello: Olivieri Fileno.

Bergamo: Moretti dottore Andrea.

Foligno: Bartolini dottore Luigi.

(Sono convalidate.)

PRESIDENTE. Il relatore del VI ufficio che mancava prima, si compiaccia di venire alla tribuna.

SEISMIT-DODA, *relatore del VI Ufficio*. Per incarico del VI ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sulle seguenti elezioni:

Napoli 10°: Eletto il generale Giuseppe Garibaldi.

Girgenti: La Porta Luigi.

Genova 1°: Ricci marchese Vincenzo.

Genova 2°: Podestà barone Andrea.

Genova 3°: Ricci marchese Giovanni.

Vigevano: Costa cav. Luigi.

Francavilla: Ranco commendatore Luigi.

Grosseto: Ferri cavaliere Angelo.

Asola: Guerrieri Gonzaga marchese Anselmo.

Gessopolena: Raffaele Leonardo.

Queste elezioni essendo trovate in perfetta regola dal VI ufficio, furono approvate ad unanimità, ed ho avuto l'incarico di pregare la Camera di convalidarle. (La Camera approva.)

MELCHIORRE, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Lodi nella persona del signor Griffini Paolo, luogotenente generale. Le operazioni sono state compite regolarmente, tanto nel primo come nel secondo scrutinio. Nel primo scrutinio i due candidati che ottennero maggior numero di voti furono il signor Griffini Paolo, ed il signor Brancardi Luigi; siccome però nessuno dei due ottenne il numero di voti voluto dalla legge per essere proclamato eletto al primo scrutinio, si procedette al ballottaggio.

Le operazioni sono state regolarissime. L'ufficio IX però osserva che nel verbale della proclamazione del ballottaggio si videro mancanti le firme dei quattro scrutatori dell'ufficio principale della prima sezione; ma siccome questo processo verbale era stato sottoscritto da tutti i presidenti delle quattro sezioni, nelle quali è diviso il collegio di Lodi, ed ancora vi si vedeva apposta la firma degli scrutatori dell'ufficio, e siccome i verbali della elezione delle quattro sezioni separate si trovavano munite di tutte le formalità richieste dalla legge, l'ufficio IX ha creduto che la mancanza delle firme degli scrutatori non potesse togliere fede al verbale della proclamazione del ballottaggio. Nel ballottaggio furono ammessi a votare due elettori analfabeti, ma siccome la maggioranza ottenuta dal luogotenente generale Griffini è di 27 voti, così ancorchè questi si fossero tolti, rimarrebbe ancora la maggioranza di 25 voti.

Laonde l'ufficio IX, per mio mezzo mi incarica di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del generale Paolo Griffini a deputato di Lodi.

(È approvata.)

BORTOLUCCI, *relatore*. A nome del V ufficio ho l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio di Rogliano nelle Calabrie avvenuta nella persona dell'egregio Donato Morelli.

Questo collegio si compone di quattro sezioni: Rogliano, Grimaldi, Scigliano ed Aiello. Gli elettori iscritti sono 755, il cui terzo è di 251; intervennero alla prima

votazione del 10 marzo, 444 elettori, i cui voti andarono divisi in questo modo:

Il signor Donato Morelli ne ottenne 255, quindi 4 voti di più del terzo degli elettori iscritti; il signor Caruso Luigi ne ebbe 170; 7 andarono dispersi sopra diversi individui; 12 furono dichiarati nulli.

Essendochè il signor Morelli a senso dell'ufficio elettorale aveva riportato 4 voti di più del terzo degli iscritti ed assai più della metà dei votanti, fu proclamato deputato del collegio di Rogliano.

Le operazioni tutte procederon con regolarità, se non che in due sezioni avvennero i seguenti fatti.

Nella sezione principale di Rogliano un elettore, Piro Luigi, dopo avere votato presentò a nome del suo zio Piro Pietro, elettore anch'esso, una scheda sigillata, dicendo che conteneva il voto del proprio zio che era impossibilitato fisicamente di venire all'urna, e domandava che questa scheda fosse ricevuta dall'ufficio ed inclusa con tutte le altre.

L'ufficio rigettò ad unanimità questa domanda, giacchè era contraria agli articoli 63, 81 e 87 della legge elettorale, e a senso dell'ufficio, a di cui nome ho l'onore di parlare alla Camera, sembra che questa decisione presa dal detto collegio sia giusta e regolare, pościachè il voto deve darsi personalmente dall'elettore.

Nella sezione di Grimaldi poi, avvenne ciò che sono per esporre alla Camera. Questa sezione si compone di 150 elettori, dei quali 107 soltanto si presentarono a dare il voto, 54 ne ebbe il Caruso ed il Morelli ne riportò 50. Di questi elettori 9 non avrebbero potuto scrivere la loro scheda e si troverebbero indicati i loro nomi a' piedi del verbale dopo l'ultimo paragrafo così concepito:

« Infine dopo essersi osservato il disposto dell'articolo 85 della succitata legge, annunziavasi dal presidente che a forma dell'articolo 86 della legge stessa il presente verbale sarebbe recato all'ufficio della prima sezione per la ricognizione dei voti dell'intero collegio.»

Indi vengono di seguito i detti nomi nel modo che segue:

« 1° Romano Pasquale — 2° Orlando Domenico — 3° Bambino Michele — 4° Marsico Antonio — 5° Pagliuso Francesco — 6° Falcone Francesco — 7° Giordano Saverio — 8° Mauro Francesco — 9° Vecchio Raffaele, tutti fisicamente impossibilitati a potere scrivere di proprio pugno le schede. »

Pościa si chiude il verbale colle parole:

« Dietro di che si è dichiarata sciolta l'adunanza, e il verbale è stato sottoscritto dai membri dell'ufficio. »

Non è dichiarato pertanto con parole esplicite che cotesti elettori furono autorizzati dall'ufficio elettorale a servirsi di altri elettori per iscrivere il loro voto.

L'ufficio, pel quale ho l'onore di riferire, ha impegnata una seria e calorosa discussione su questo fatto.

Alcuni dicevano: la legge è stata violata poichè l'articolo 81 vuole che l'elettore impotente a scrivere di proprio pugno la sua scheda debba essere ammesso a farlo col mezzo di un elettore, e questo deve farsi risultare dal processo verbale a cura del segretario del Seggio.

Ora ciò non è stato eseguito, giacchè il segretario si limitò unicamente ad indicare i nomi degli elettori impotenti; quindi vi è violazione del citato articolo 81 della legge elettorale, e per conseguenza la votazione è nulla, inquantochè detraendo dai 255 voti riportati dal Morelli i nove voti di questi elettori, non vi sarebbe più il terzo degli iscritti voluto dalla legge, e così sparirebbe una delle condizioni per le quali alla prima votazione uno può essere proclamato deputato, e si sarebbe dovuto far luogo a ballottaggio.

Altri all'incontro dicevano: le disposizioni dell'articolo 81 della legge elettorale sono sagge e provvede perchè dirette a garantire la verità e libertà del voto, e devono essere osservate anche a pena di nullità, quindi è necessario che dal processo verbale risulti che l'elettore impotente è stato facoltizzato e si è servito di un altro elettore di sua fiducia per scrivere la sua scheda. Ma questa disposizione non dice altro, e quante volte dal processo verbale si possa desumere in modo certo che questo è avvenuto, l'elezione deve ritenersi per valida.

Ora, per ritenere che ciò realmente avvenne, e che ne risultava dal processo verbale, si ragionava in questa maniera. O voi volete che i 9 elettori impotenti a scrivere non abbiano votato, e allora rimane inalterabile la cifra dei voti riportati dal Morelli, e la sua proclamazione a deputato era inattaccabile; o volete che essi abbiano realmente votato, e in tal caso l'indicazione dei loro nomi, a meno che non si voglia supporre che da quell'ufficio elettorale siasi fatto un atto ridicolo, bisogna ritenere che sia prova manifesta che essi votarono e lo fecero nel modo voluto dalla legge. Questo si desume dal non essersi fatta protesta o rilievo alcuno per parte degli interessati nè allora, nè di poi; questo si desume ancora da ciò, che nel processo verbale si vede notata in margine, dopo il paragrafo 8, l'avvertenza seguente:

« Si registreranno i nomi e le qualità di quegli elettori che, a mente dell'articolo 81, alinea 1^a della legge elettorale, saranno stati ammessi a fare scrivere da altri il loro voto accennandone la causa; e saranno in seguito scritte tutte le reclamazioni insorte e le relative eccezioni dell'ufficio, uniformandosi al disposto dell'articolo 72, 1^a alinea della stessa legge; sarà infine apposta la dichiarazione che l'adunanza veniva sciolta, ed il verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio. »

Ora l'ufficio elettorale della sezione di Grimaldi aveva presente quest'annotazione che richiamava le disposizioni dell'articolo 81, e dovendosi ritenere che quei 9 elettori abbiano realmente votato, se l'ufficio ha

fatta menzione dei loro nomi senza indicare che i medesimi si sono serviti di un elettore per vergare la loro scheda, bisogna necessariamente presumere che in effetto ciò siasi eseguito.

Infatti questi nove elettori, se hanno votato, non possono averlo fatto che, o scrivendo la loro scheda essi stessi, e ciò era escluso dal processo verbale, perchè li diceva impotenti a scrivere, oppure portando seco la loro scheda scritta fuori dell'ufficio, e ciò era pure smentito dallo stesso processo, perchè vi era detto che il presidente dell'ufficio, di mano in mano che si chiamavano gli elettori, consegnava loro le schede sopra cui si doveva scrivere il nome del candidato. Quindi non restava altro che questi nove elettori avessero votato nella sala dell'adunanza elettorale appunto servendosi di una terza persona per far scrivere la loro scheda. Ma questa terza persona non poteva essere che un elettore, giacchè nella sala delle elezioni noi sappiamo che per legge non vi possono entrare nè esservi introdotti individui estranei al corpo elettorale.

Per conseguenza, considerata la questione sotto tutti questi aspetti, è chiaro per argomenti dedotti logicamente dalle risultanze del processo verbale che questi elettori se votarono, come non v'ha dubbio, lo fecero conformemente al disposto dell'articolo 81 della legge elettorale.

In questo stato di cose fuvvi alcuno nell'ufficio, il quale propose che si sospendesse ogni deliberazione intorno a quest'elezione per provocare degli schiarimenti di fatto dall'ufficio elettorale. Ma questa proposta fu rigettata, perchè quante volte si ritenesse necessario che dal processo verbale dovesse risultare la dichiarazione con parole espresse, che le formalità volute dall'articolo 81 sono state osservate, il provocare in oggi quegli schiarimenti dall'ufficio elettorale non dirimeva in conto alcuno la questione.

Quindi fu messo ai voti l'altro partito, cioè se si dovesse convalidare l'elezione, e l'ufficio, a nome del quale io parlo alla Camera, fu di parere a grande maggioranza, che l'elezione dovesse essere approvata.

Dopo ciò, non mi resta che di compiere l'incarico gradito che mi fu dato dall'ufficio cui appartengo, di proporre, cioè, il convalidamento della elezione del collegio di Rogliano nella persona dell'onorevole Morelli Donato.

NICOTERA. Comprendo che si possa con sforzi di ipotesi convalidare una elezione, quando il numero dei voti non contribuisca al risultato dell'elezione.

Se i nove voti sui quali avvi dubbio non influissero per nulla nella proclamazione del deputato, io comprenderei che tutte le supposizioni, tutte le argomentazioni abbastanza sottili del relatore, potrebbero passare, ma quando da quei voti dipende il risultato della elezione, e d'altra parte, quando la parola della legge, non l'interpretazione, è chiara, io dico che a meno la Camera non volesse usare di una eccessiva

indulgenza, è impossibile ammettere che quella elezione possa considerarsi come valida.

Quale è la disposizione della legge? Io la ricordo a me stesso, poichè la Camera l'ha certamente presente.

« Art. 81. Ogni elettore dopo di avere risposto alla chiamata riceve dal presidente un bollettino spiegato sopra il quale scrive il suo voto; piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del presidente che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

« Se l'elettore per l'eccezione di cui al n° 3 dell'articolo 1 della presente legge o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario ne farà risultare nel verbale. »

La legge accorda tal facoltà a chi non sa scrivere, salvo certe condizioni che richiede la legge stessa, cioè di trovarsi iscritti nelle liste elettorali precedenti al 1860, ed accorda questa stessa facoltà a chi per indisposizione fisica non possa scrivere; però la legge vuole che sia constatata la incapacità da una dichiarazione; il segretario farà risultare nel verbale che quell'elettore non ha potuto scrivere, ed ha fatto scrivere altri per sè.

Qual è il caso in disamina? 9 elettori sono stati ammessi a votare facendo riempire la scheda da altri. Ciò lo ammette lo stesso relatore; ma manca la dichiarazione, che vuole la legge, fatta dal segretario. Ma diceva il relatore, volete voi che questi abbiano votato o no? Se non hanno votato, allora è evidente che il numero dei voti è stato sufficiente per far proclamare il deputato. Io dico, se si ammettesse quest'ipotesi, allora dovrebbe ritenersi che i 9 elettori sono stati esclusi dal votare, e questa sarebbe un'altra ragione per invalidare l'elezione. Noi non possiamo a furia d'ipotesi immaginare quello che non è detto, e tanto più ciò non lo possiamo fare quando la legge è chiara, quando essa richiede assolutamente la dichiarazione del segretario; dichiarazione che, nel caso presente, è tanto più necessaria in quanto che l'eletto non sarebbe stato proclamato deputato al primo scrutinio, e quindi senza quei voti vi sarebbe stato ballottaggio.

Io non comprendo la ragione per la quale la maggioranza dell'ufficio ha respinto la proposta che si domandino degli schiarimenti: io trovo che, volendo anche essere indulgenti, bisognerebbe per lo meno avere degli schiarimenti dall'ufficio, onde sapere se quei 9 elettori che si trovarono impediti a potere scrivere il loro voto, lo fecero scrivere da un altro, oppure portarono i loro biglietti scritti in tasca; e non sarebbe da farsi meraviglia se questo fosse accaduto, poichè l'esperienza ci dimostra che molte volte degli elettori sono giunti nella sala elettorale colle schede già riempite, e che può accadere che nella sala del collegio elettorale s'introducano non elettori.

Quando la Camera discuterà sull'elezione di un altro collegio, avrà occasione di vedere che un elettore, non potendo camminare da sè per essere quasi cieco, è stato accompagnato nel collegio dove ha votato, da uno che non era elettore e lo ha assistito nello scrivere la scheda. Non dee dunque recar meraviglia che un elettore, trovandosi nell'impossibilità di scrivere, siasi portato la scheda scritta. Ad ogni modo quando manca la dichiarazione del segretario, che pur la legge richiede, credo che la Camera non possa, senza usare una eccessiva indulgenza, convalidare quest'elezione, e domando che la medesima sia annullata.

ASPRONI. Credo che non si debba annullare questa elezione nè approvare, prima che siano chiariti i dubbi che scaturiscono dalla stessa relazione. Desidero quindi che sia sospesa. V'è dubbio se questi nove elettori abbiano votato, ma nulla v'è di più facile a verificarsi. Basta per questo consultare le liste elettorali delle quali si dee servire l'ufficio che presiede alla votazione. Si sa che il segretario od uno scrutatore scrive il proprio nome accanto di quello d'ogni votante. Per ciò si saprà se i nove elettori di cui si tratta hanno votato colla semplice ispezione delle liste elettorali che hanno servito all'ufficio.

Prego quindi la Camera di dare incarico all'ufficio di verificare il fatto prima di venire alla votazione su quest'elezione.

SALVAGNOLI. Parmi che la questione presente si riduce ad una questione di buona fede, e spero che gli onorevoli avversari, una volta che avranno inteso come stanno, a parer mio, i fatti, non avranno difficoltà all'approvazione di quest'elezione.

Partiamo dal dato che non abbiamo nessuna protesta su questa votazione.

Nel processo verbale e nelle module di questi riportate nel Manuale dei deputati, si trova stampata questa nota:

« Dopo il § ottavo si registreranno i nomi e le qualità di questi elettori che a mente dell'articolo 81, primo alinea, della legge elettorale, saranno stati ammessi a far scrivere da altri il loro voto, accennandone le cause. Saranno in seguito scritte tutte le reclamazioni insorte e le relative decisioni, ecc. »

La legge poi dice:

« Se l'elettore per eccezione di cui al numero 3 dell'articolo 1 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario ne farà risultare nel verbale. »

Che cosa si vede nel processo verbale in questione dopo l'articolo 8?

« Il segretario registra i nomi degli elettori, e dichiara che per fisica indisposizione non potevano scrivere da se stessi. »

Non sarà chiarissima questa formola, perchè poteva

dire che quei nove elettori per fisica indisposizione non avevano scritto il loro voto, ed aggiungere il nome di chi aveva scritto per essi; tuttavia, unicamente per obbedire alla legge, basta quella dichiarazione che si trova scritta nel verbale; inoltre non si può supporre che si siano fatte scrivere le schede da un individuo che non sia elettore, perchè nella sala non vi potevano essere che elettori.

LAZZARO. Domando la parola.

SALVAGNOLI. Ora a me pare che non vi vuole sottigliezza per dedurne che le cose sono andate regolarmente, tanto più che nè da una parte, nè dall'altra non vi è stata alcuna protesta contro la convalidazione di questa elezione.

All'ufficio di cui io faccio parte è sembrato che non vi fosse materia neppure di sospetto, perchè la cosa c'è apparsa, in buona fede, chiarissima. Oltre a ciò io farò osservare che, anche ammesso che questi nove elettori non avessero votato, l'elezione non varierebbe punto nei suoi risultati come ha dimostrato l'onorevole Bortolucci.

Per queste ragioni io prego la Camera ad approvare la proposta dell'ufficio V, cioè convalidare questa elezione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI. Io credo che, quando la Camera si è mostrata indulgente in quanto alle questioni di forma nelle elezioni, ha fatto il suo dovere, poichè i deputati li fanno i collegi elettorali, non li fa la Camera. Ma io penso ancora che qui non vi sia bisogno d'indulgenza per convalidare quest'elezione, ma basta una pretta giustizia.

Si soao ricordate le disposizioni dell'articolo 81 della legge elettorale, il quale dice che, quando un elettore non è in grado di scrivere, egli deve valersi di un altro elettore per segnare il nome del candidato, e che di ciò debba risultare nel processo verbale, il segretario debba farne menzione. Ma, domando io, vi è nullità prescritta in questo articolo se non si sia adempiuta questa forma, o sia stata in parte omissa? E se non vi è nullità prescritta vorrà la Camera far quello che d'ordinario non fanno i giudici, cioè dichiarare la nullità dell'elezione quando la legge non l'ha dichiarata?

Ma è da avvertire che della condizione richiesta dall'articolo 81 era già fatta menzione nei verbali, cioè è dichiarato che alcuni elettori, credo nove, erano nell'impossibilità di scrivere; per conseguenza per questa parte era adempiuta la prescrizione della legge. Può non essere adempiuta per un'altra parte, cioè che non si siano indicate nel processo verbale le persone le quali hanno scritto in luogo di coloro che erano nell'impossibilità di scrivere: questo è il punto. Ebbene, io credo che qui abbia luogo l'applicazione di un gran principio; quando si tratta dell'ommissione di una

forma, se voi udite sorgere dal seno del collegio un reclamo, delle proteste le quali sorgono appunto quando c'è una violazione che turba la regolarità degli atti e la coscienza elettorale, date ascolto a queste proteste; ma quando io vedo, signori, che di questo fatto non si muove alcun lamento nel collegio elettorale, non è fatto alcun reclamo, e questa nullità viene a sapersi, ad escogitarsi, a discutersi nell'ufficio della Camera, allora permettete che io lo dica, che veramente questa nullità è un'escogitazione postuma di coloro che con zelo guardano e vogliono l'osservanza scrupolosa di tutte le forme volute dalla legge, ma in quanto alla nostra coscienza non può in verun modo infirmare l'elezione.

Dunque conchiudo che, non essendovi stata protesta e reclamo alcuno per l'ommissione d'una forma, dobbiamo ritenere che la legge sia stata adempiuta, al che ci conduce non solamente il fatto delle annotazioni fatte nei verbali, ma eziandio il silenzio serbato da tutti gli elettori; e per conseguenza io dico che, siccome la Camera, il che è ragionevole, ha adottato pel passato il sistema di essere larga sempre nelle questioni di forma, così ora per giustizia deve convalidare quest'elezione.

MAIORANA CALATABIANO. Uno degli oratori che hanno attaccata l'elezione metteva in dubbio la ragionevolezza della maggioranza, che si era determinata per la validità dell'elezione; e, poichè io sono uno dei componenti di quell'ufficio e di quella maggioranza che andò nella sentenza della convalidazione, mi credo in debito di aggiungere alcune osservazioni a quelle state messe innanzi fin qui da parecchi onorevoli colleghi; poichè non posso negare che in seno dell'ufficio s'impegnò una vivissima discussione.

Due ipotesi si possono mettere in rilievo per attenuare la prova della validità dell'elezione.

Una, che, constando il fatto dell'impossibilità in cui si trovarono parecchi elettori di scrivere il voto, non consti egualmente che essi abbiano votato, e molto meno consti di chi abbia scritto il voto loro; un'altra ipotesi, cioè, che non avessero votato affatto.

Ma io credo che tanto nella prima quanto nella seconda ipotesi non deve essere dubbio l'esito del voto della Camera, cioè esso deve essere conforme a quello della maggioranza dell'ufficio, deve essere conforme a quello degli elettori. Supponiamo che manchi realmente la prova del fatto del voto. Ebbene, se manca la prova di questo fatto, in favore però dell'eletto sta sempre il verbale dell'ufficio, il quale mette in rilievo che i voti che si sono notati in tal verbale sono assolutamente e tutti validi, giacchè nessuna ragione si è messa innanzi per indebolirne la validità, nessuna protesta è intervenuta; dunque coloro che votarono è ad argomentarsi che tutti votarono validamente. Ma qui si mette avanti il dubbio dell'ignoranza se fra costoro vi furono i nove impossibilitati. E quando questi nove votarono diversamente, per ciò solo potrebbe in-

forsarsi l'evidenza del risultato del primo scrutinio, anzi per ciò stesso sarebbe invalidata l'elezione; ma io, accettando l'idea del dubbio, dirò: votarono? Ed allora non vi è altra quistione da fare che quella già messa in rilievo dall'onorevole relatore, cioè: è di essenza, è di necessità che si specifichi nel verbale il modo con cui siasi proceduto alla votazione; che si accerti il fatto della votazione, e per la scelta dell'elettore di fiducia, e per l'esecuzione della scrittura del nome dell'eletto?

Ora stando alla lettera ed anche allo spirito della legge, e stando pure ai moduli in istampa dei verbali, moduli che sono serviti a far validare molte centinaia di elezioni in questa e nelle Legislature passate, stando dunque a tutto questo, io vedo che la legge non vuole altro che constatato il fatto della impossibilità.

Se d'altra parte il fatto della impossibilità deve essere propriamente constatato, noi non lo avremo di meglio che per le dichiarazioni ricevute da tutto l'ufficio, che è qualche cosa al di sopra di quello che la legge vorrebbe, cioè dell'indicazione del segretario. È tutto l'ufficio che riceve le dichiarazioni di questi tali che sono già stati nella impossibilità di firmare. E se tali dichiarazioni devono avere un significato, non sarà che nel senso di avere votato facendo scrivere, secondo la legge, le loro schede. E la legalità di tutto ciò che non è espresso s'intende che è giustificata; e di questo noi non abbiamo bisogno di un'esplicita dichiarazione per doppia ragione. In primo luogo, perchè la legge non ha pretesa questa dichiarazione; in secondo luogo perchè una volta che si accetta il fatto dell'impossibilità a sottoscrivere, di quei tali elettori, noi non possiamo tener conto di questo fatto, se non in relazione all'altro che ha già preceduto di essersi serviti di altri che hanno scritto per loro. Ma se però si valsero di non elettori allora potrebbe essere nulla la elezione. Però chi può muovere questo dubbio, se nessuno ha messo in forse che gli elettori non si sieno condotti regolarmente? Se questi non potevano scrivere, e ciò non di meno votarono, altri elettori è a ritenersi che scrissero per loro; quando nessuno fra tutti gli elettori mette in dubbio la veracità e la legalità di questo fatto, abbiamo perciò la prova del voto che si è dato per mezzo di altri di fiducia di quelli che dovevano votare.

Questa è la legittima induzione, e si avrà indeclinabile la prova della validità. Ma ci sarebbe una seconda ipotesi. Chi assicura che i dichiaranti effettivamente votarono, anzi che non furono respinti dall'urna?

Questa ipotesi non posso accettarla, perchè gli elettori che già dichiararono di essere stati impossibilitati a scrivere il voto, non solo non dicono di essere già stati respinti, ma si dimostrano soddisfatti; dunque il reclamo avrebbero dovuto farlo essi, ma non lo fecero perchè non vi era luogo, cioè perchè avevano regolarmente votato. Abbiamo di più: se avessero voluto fare

il reclamo in quel punto in che dichiarano la loro impossibilità, non erano più a tempo perchè il verbale era per chiudersi. Ora se non reclamarono, o almeno se non sappiamo che fossero stati respinti, e non possiamo sapere per conseguenza che venuti a votare sarebbero stati per l'avversario, anzichè per il candidato proposto, noi non possiamo ricavare alcuna conclusione da tal fatto. E ammettendo che dovevano votare e avrebbero votato per l'avversario, anche con ciò sarebbe stato menomamente variato il risultato? Questo è il punto in che devo riportarmi alle idee esposte dall'onorevole relatore; e dirò, che non sarebbero variati i risultamenti della votazione ancorchè questi elettori avessero votato pel competitore dell'eletto; poichè il numero dei voti ottenuti è già superiore al terzo ed è di gran lunga al di là della semplice maggioranza assoluta de' votanti. E allora sarà sempre lo stesso raggiungere tali maggioranze con otto o con dieci voti di più, che con cento o duecento. I supposti nove voti che si aggiungessero all'avversario, non muterebbero il risultato.

Laonde, fermo nell'idea che tutti i voti constatati nel verbale furono validamente dati, io mi credo in dovere di insistere in quelle conclusioni che già la maggioranza dell'ufficio avea preso.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro ha ceduto la parola all'onorevole Crispi. Questi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Io sono del parere dell'onorevole Pisanelli, che i deputati sono nominati dagli elettori e non dalla Camera; ma l'onorevole Pisanelli deve anche ricordarsi che la Camera è chiamata ad esaminare se nelle elezioni la legge ebbe quella schietta ed esatta esecuzione che deve esserle data.

L'articolo 81 della legge elettorale prescrive certe garanzie, che ove non fossero adempiute, non si è sicuri della sincerità del voto e della verità dei risultati dell'elezione.

Al presente si tratta di un'elezione a primo scrutinio, avvenuta alla maggioranza di quattro voti, e la Camera deve osservare che, ove il cittadino che dicesi eletto, non avesse ottenuto quei quattro voti, egli sarebbe entrato in ballottaggio, e si sarebbe ripetuta la lotta fra i due candidati, e si sarebbe provato chi fosse realmente colui che gli elettori desideravano che li rappresentasse al Parlamento. Or, quando questa è la posizione, noi non dobbiamo se nonchè ricordare i precedenti in casi simili circa l'interpretazione del suddetto articolo 81, e così potremo convincerci come non sia possibile di ammettere come valida l'elezione di cui si tratta.

La Camera in una elezione avvenuta il 5 aprile 1860 (era l'elezione del conte Terenzio Mamiani) esaminò questa medesima questione: anche allora si trattava di elettori che non potevano scrivere le schede pel candidato, e che fattele scrivere, non se ne indicò il motivo. Or bene la Camera decise che quando il numero di

coloro i quali avevano votato in quel modo, non mutava il risultato dell'elezione, allora soltanto l'elezione deve essere convalidata. Al contrario, quando il numero dei voti sia tale che per se stessi influiscano sul risultato dell'elezione, questa deve essere annullata.

Nel caso in esame si tratta di 9 votanti i quali, ove potessero essere tolti al candidato che dicesi eletto, questi non sarebbe stato proclamato al primo scrutinio, ma sarebbe entrato in ballottaggio. Nè vale il dire che nessun lamento sia stato fatto dagli elettori, imperocchè costoro non avevano bisogno di lamentarsi quando del fatto speciale si era presa nota nel processo verbale, dal quale la Camera, che deve esaminarlo, può vedere se le operazioni avvennero regolarmente e secondo le prescrizioni che la legge ha stabilite.

Certo non è di bisogno che gli elettori si lamentino e ricorrano contro la elezione, i medesimi essendo sicuri che una volta indicata nel processo verbale la irregolarità, la Camera avrebbe le necessarie informazioni per dare il suo giudizio.

CAPONE. Domando la parola.

CRISPI. Avverta la Camera che qui si tratta di elettori i quali s'ignora se abbiano votato, s'ignora ove abbiano votato, chi abbia scritto per loro, s'ignora infine quale sia stata la causa della loro fisica impotenza; epperò su tutto ciò essendo assoluto il mistero, e restando il dubbio sulla verità del risultato della elezione, è impossibile che la Camera possa passar sulla elezione medesima, e non voglia, secondo i suoi precedenti, annullarla.

L'obbiezione stata fatta che la legge cioè non abbia all'articolo 81 minacciato la pena della nullità, è senza importanza e non è mica conforme al preciso senso dello stesso articolo. Quando la legge in un modo imperativo chiede l'osservanza di certe garanzie, noi non possiamo permettere che vengano trascurate. L'oblio delle medesime è tale che noi dobbiamo annullare la elezione.

Nè è applicabile al caso la teoria messa innanzi dall'onorevole Maiorana Calatabiano, cioè che nel dubbio noi dobbiamo deciderci a favore dell'eletto. Cotesta teoria avrebbe valore dinanzi ai giurati se si trattasse della difesa di qualche imputato. Allora soltanto nel dubbio la decisione deve essere per la libertà. Ma qui si tratta del diritto di due cittadini i quali entrambi concorrevano ad ottenere la rappresentanza nazionale; si tratta di sapere quale sia stato realmente il voto degli elettori, e non puossi ricorrere alle presunzioni. Colui il quale fu eletto per la maggioranza di quattro voti poteva non esserlo ove cotesti voti gli fossero mancati. E voi col favore che gli accordereste potreste pregiudicare la candidatura del suo competitore.

Per siffatti motivi, e non avendo fin qui udito dagli onorevoli contraddittori alcuna ragione che possa con-

vincermi della regolarità delle operazioni avvenute nel collegio la cui elezione si esamina, non posso a meno di chiedere alla Camera che voglia annullarla, rimandando il Morelli innanzi agli elettori, i quali, ove abbiano realmente la volontà di eleggerlo, sapranno farlo ritornare con la pienezza dei loro suffragi.

ROMANO. Domando la parola.

Voci. No! no! Ai voti.

ROMANO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Il deputato Capone ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se questa sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

BORTOLUCCI, relatore. Domando di parlare. Io non faccio che...

Voci. No! no! Ai voti! ai voti!

ASPRONI. Domando la parola.

Voci. La discussione è chiusa.

ASPRONI. Io non stancherò la Camera...

Voci. Ai voti! ai voti!

ASPRONI. Io domando solo la sospensione... (*Rumori*) A termini del regolamento ho diritto di fare questa proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'elezione.

ASPRONI. (*Con forza*) Io mi appello al regolamento. Le proposte sospensive hanno sempre la precedenza.

Io protesto contro questa votazione... (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

(*Il deputato Asproni si reca a protestare all'ufficio di Presidenza.*)

MANNETTI, relatore. Contro la elezione del signor Giuseppe Ghezzi nel collegio di Montevarchi al secondo scrutinio avvi una protesta di venti elettori, dodici dei quali appartengono alla sezione di Terranuova ed otto a quella di San Giovanni.

Le difficoltà che questi elettori muovono intorno alla elezione riguardano tutte le operazioni del primo scrutinio.

Per ciò che si attiene alla sezione di Terranuova si dice: che innanzi di deporre le schede nell'urna questa non venne capovolta e mostrata agli elettori per assicurarli che nella medesima non fossero contenute altre schede; che molti elettori sebbene ricevessero dal Seggio presidenziale le schede a norma della legge, nondimeno quando si recavano al tavolo facevano soltanto vista di scrivere le schede di proprio pugno, ma non facevano che piegare quella che avevano ricevuta e cavar fuori l'altra che avevano portata seco, ed era stata antecedentemente scritta fuori dell'aula. Che un tale Andrea

Bramanti agente della nobile casa Corsini si introdusse nell'aula delle votazioni senza che fosse elettore; nè ciò solamente, ma che si fece a scrivere le schede di quegli elettori che essendo suoi coloni da lui dipendevano.

Le testimonianze di queste irregolarità che si dicono commesse nella sezione di Terranova vengono messe innanzi da cinque testimoni, da Manneschi Giovanni, Valenti Santi, Tommaso Rogai, Fabbri Domenico e Bartoli dottor Carlo: ma è da notare che i due primi nominati erano eglino stessi scrutatori, e che nel verbale da loro redatto e sottoscritto non hanno fatto nessuna menzione di queste irregolarità, che poi essi, insieme con altri, sono venuti a produrre in un certificato fatto dopo la votazione, e che porta autentica di pubblico notaio.

A riguardo quindi di queste tre difficoltà mosse alle operazioni elettorali della sezione di Terranova, cioè che le schede non fossero state scritte nella sala da ciascun elettore, che uno non elettore si fosse introdotto nell'aula ed avesse scritto le schede degli elettori che l'urna non venisse prima capovolta, riguardo, dico, a queste difficoltà, l'ufficio non ha creduto di tenerne conto alcuno, e ciò perchè queste irregolarità non risultano dal verbale, anzi apparisce precisamente il contrario, poichè per ciò che riguarda gli elettori i quali non sapevano scrivere, e che sono stati ammessi a votare facendo scrivere la scheda da altri elettori, questi sono indicati nel rispettivo verbale, è accennato il nome di quei cinque elettori, e non si fa menzione alcuna di questo Bramanti il quale si sarebbe introdotto nell'aula: e ciò fa tanto più meraviglia perchè, come ho notato, se fosse avvenuto che il Bramanti si fosse ingerito in quest'elezione, i due scrutatori avrebbero dovuto far notare quest'irregolarità nel momento che sottoscrivevano il verbale e non già dopo.

Ma due altre obiezioni si sono mosse contro quest'elezione per ciò che riguarda le operazioni che vennero compiute nella sezione principale di Montevarchi.

Prima di tutto si dice che il banco dei componenti l'ufficio fosse situato in fondo della sala comunale sopra una specie di palco scenico per modo che rimaneva inaccessibile agli elettori, i quali avendo diritto di circolarvi attorno, non potevano ciò fare pel ristretto accesso intorno al medesimo.

Intorno a questa circostanza si discusse largamente nell'ufficio.

Alcuno disse che se gli elettori credevano che il Seggio non fosse ben situato, potevano chiedere che fosse collocato in guisa da potervi circolare attorno liberamente ed esercitare il controllo che avessero creduto opportuno; ma è da notare che il reclamo non venne dagli elettori i quali componevano la sezione in cui sarebbe avvenuta la pretesa irregolarità, ma venne da elettori delle sezioni di San Giovanni e di Terranova

i quali non avrebbero dovuto reclamare in quella circostanza, poichè se gli elettori i quali erano direttamente interessati al controllo delle schede, hanno creduto di avere fiducia nell'ufficio, non c'è ragione perchè elettori i quali non appartengono a quella sezione vengano ad elevare in proposito ragioni di nullità.

Inoltre le espressioni adoperate nel reclamo hanno un po' dell'equivoco, poichè vi si dice che l'accesso era ristretto, che non si poteva liberamente circolare, e da queste frasi si può arguire che un accesso al tavolo si aveva e che forse gli elettori vi potevano leggere le schede mentre si leggevano dai membri dell'ufficio.

Vi è un'altra difficoltà la quale è forse la più grave di tutte. Il tenente dei reali carabinieri stanziato in San Giovanni s'introduceva armato nell'aula della sezione principale. Dai verbali non risulta se egli fosse elettore. Da informazioni che ho prese fuori della cerchia che si può chiamare ufficiale, fuori di quello che può risultare ufficialmente, mi è stato assicurato che esso fosse elettore, ma non già della sezione di Montevarchi, ma bensì di quella di San Giovanni, per modo che questi non avrebbe avuto diritto di intervenire in quella sezione principale di Montevarchi.

Nondimeno dal verbale di questa presenza del tenente dei reali carabinieri armato dentro la sala della votazione non ne è fatta parola nessuna; i reclamanti pure asseriscono che sebbene esso fosse entrato armato in quell'aula, non di meno l'ufficio di Presidenza gli intimò di escire, e che esso escì realmente.

I reclamanti non insistono nemmeno essi a volere dimostrare che questo tenente dei reali carabinieri abbia esercitata pressione, o abbia influito menomamente nella votazione; per conseguenza calcolate tutte queste ragioni, l'ufficio ha creduto che nessuna delle irregolarità che si sono messe innanzi possa essere considerata tale da potere portare l'annullamento dell'elezione.

Da ultimo c'è un'altra osservazione a fare, ed è che nella votazione di ballottaggio, nella sezione appunto di Terranova, sono stati ammessi a votare 37 elettori i quali erano analfabeti ed inabilitati a scrivere per altra ragione, e non è indicato il nome individuale di ciascun elettore, e nemmeno non sono indicati gli elettori che sono stati ammessi a scrivere per loro conto, ma è solamente accennato che 37 elettori vennero ammessi a fare scrivere il loro nome perchè analfabeti o inabilitati a scrivere, e che elettori di loro fiducia hanno scritto per loro conto la scheda.

Non essendovi una precisa disposizione di legge la quale imponga che il nome di ciascun elettore debba essere distintamente indicato quando esso viene ammesso a farsi scrivere la scheda da altro elettore, e nemmeno che debbano essere indicati gli elettori che sono facoltati a poter scrivere la scheda altrui, l'ufficio ha considerato che ancora questa non fosse ragione di annullamento, tanto più che questi 37 voti se venissero

tutti tolti al Ghezzi, che è risultato eletto a grande maggioranza, non farebbero sì che potesse essere eletto invece il suo contraddittore, poichè gliene rimarrebbero sempre tanti da procurargli una sufficiente maggioranza onde riescire eletto, e solo si potrebbe alterare la votazione quando si volesse fare la doppia operazione di togliere 37 voti al Ghezzi ed aggiungerli a quelli riportati dal Panciatici, il che l'ufficio non ha creduto affatto regolare.

Quindi l'ufficio IX mi ha incaricato di proporvi la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Montevarchi in persona dell'onorevole Ghezzi Giuseppe.

LAZZARO. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Io domanderei all'onorevole relatore se i 37 voti, di cui è parola fossero stati aggiunti a quelli portati dal candidato in opposizione all'eletto, avrebbero essi mutata la posizione dei candidati.

MANNETTI, relatore. Io ho detto che i voti riportati dal Ghezzi al secondo squittinio furono 254, e quelli ottenuti dal suo competitore il Panciatici sono stati 192. Se si volesse fare, come ho detto, la doppia operazione di togliere 37 voti ai 254 che verrebbero in tal modo ridotti a soli 217, ed aggiungere questi 37 ai 192 voti che ha avuto il Panciatici, in guisa da portarli al numero di 229, allora questi conterebbe 12 voti di più che non il Ghezzi. Ma l'ufficio ha creduto che la doppia operazione di togliere all'uno ed aggiungere all'altro non fosse affatto regolare, epperò vi propone la convalidazione di quest'elezione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni in contrario, l'elezione fatta dal collegio di Montevarchi in persona del signor Giuseppe Ghezzi s'intenderà convalidata.

(È convalidata.)

Invito il relatore dell'ufficio II a venire alla tribuna.

PESSINA, relatore. A nome dell'ufficio II vengo a proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del signor Fabbri Angelico a deputato del collegio di Città di Castello.

Questo collegio consta di tre sezioni: Città di Castello, Gubbio e Citerna. Ha elettori iscritti 702; i voti validi furono 388. Riportò n° 238 voti il signor Fabbri Angelico, e 118 voti il professore Luigi Palmucci; gli altri voti andarono dispersi. Essendo che il numero dei voti riportati dal Fabbri superava di già il terzo degli elettori iscritti, fu proclamato deputato il signor Fabbri Angelico.

Si è discussa nel seno dell'ufficio una protesta firmata da 10 elettori. Il contenuto di questa protesta è che nella prima sezione, quella cioè di Città di Castello che è la sezione principale, si è ommesso il secondo appello voluto dall'articolo 83 della legge elettorale.

L'ufficio ebbe cura di esaminare il verbale non solo, ma anche tutto il contenuto della protesta e le formalità che l'accompagnano. In piedi della protesta tro-

viamo un attestato del sindaco funzionante signor Bercherucci. Il sindaco funzionante non solo certifica vere le firme dei dieci elettori politici che protestano, ma aggiunge che trovandosi egli a far parte dell'ufficio definitivo della sezione principale in qualità di scrutatore, sebbene facesse osservare agli altri membri dell'ufficio che si doveva eseguire il secondo appello in osservanza dell'articolo 83 della legge, nonostante non si procedette all'appello medesimo. Esaminato il verbale relativo a quest'elezione si rinvenne che appunto quest'istesso signor sindaco aveva sottoscritto il verbale nel quale si menzionava di essersi proceduto al secondo appello a tenore della legge, e di essere state regolari tutte le operazioni. Fu poi cura di colui al quale era affidato lo studio di questi documenti di osservare anche questo verbale nel suo stato materiale, ed egli rinveniva in quella parte dove si enuncia l'adempiimento della formalità del secondo appello, e che si trova stampata secondo i moduli, che non s'era indicata con scritto l'ora in cui tale secondo appello aveva avuto luogo; sicchè il verbale sarebbe così concepito: *alle ore pomeridiane, ecc.* Di più fu osservato che era stata scritta l'ora, e vi era una rasura per far comparire che l'ora si fosse lasciata in bianco; ecco lo stato materiale del fatto.

La maggioranza dell'ufficio ha considerato due cose; che cioè il verbale fa piena fede della iscrizione in falso, e che quello stesso membro dell'ufficio definitivo che era segretario non poteva venir dopo senza una querela di falso ad attestare veri quei fatti che trovavansi in contraddizione con ciò che egli stesso aveva detto. Considerava in secondo luogo che se vi era una rasura nel luogo appunto dell'indicazione che doveva essere fatta dell'ora, questa rasura non aveva nessuna influenza per far ritenere vero ciò che si dicea contro l'elezione, per ammettere un principio di prova intorno al fatto che si adduceva, inquantochè non si adduceva di aver fatto l'appello nominale prima delle ore due dopo il mezzogiorno, ma si adduceva di non essersene fatto nessuno. Dunque non aveva alcun significato l'essersi cancellato lo scritto intorno l'ora precisa.

Fu osservato anche dalla minoranza dell'ufficio che ciò era già un sufficiente elemento da ritenere come indizio per il non avvenuto appello. In secondo luogo la dichiarazione che faceva uno dei membri dell'ufficio stesso, era sempre qualche cosa che invalidava l'affermazione e la presunzione che accompagnava il verbale. Fu osservato pure che quella rasura aveva di sua natura il carattere di essere una alterazione specialmente nell'ora, e che potendovi essere scritto alle ore mezza, o alle ore zero dopo il mezzogiorno, avrebbe potuto coprire appunto quella inosservanza di forme.

A questa osservazione della minoranza dell'ufficio si rispondeva con una osservazione radicale, cioè che l'eccezione fatta dai dieci elettori concerneva solo il non essere avvenuto l'appello, e qui si faceva notare

una seconda cosa; la protesta di dieci elettori accenna ad una semplice omissione di un fatto, ed avrebbe potuto avvenire che coloro che hanno proceduto alle operazioni elettorali, abbiano dimenticato di fare il secondo appello, e dopo siasi da parte degli elettori ricordato che questa formalità era stata trascurata; ma v'è una differenza radicale, tra la protesta degli elettori, e quella del sindaco. Come segretario dell'ufficio definitivo, egli non parla di omissione, ma bensì di rifiuto di farsi il secondo appello. Nella sua dichiarazione egli dice che sebbene egli facesse notare agli altri membri dell'ufficio stesso, come si doveva eseguire il secondo appello in osservazione dell'articolo 83 della legge, ciò nonostante l'appello non si è fatto, il che importa che grave dubbio sorga sulle parole del sindaco quando egli viene ad attestare di queste cose fuori del verbale, quando nel verbale egli avrebbe potuto benissimo astenersi dallo apporre la sua sottoscrizione. Se egli non fosse tra coloro che annunziano questo fatto, si potrebbe supporre che la maggioranza di tutto l'ufficio ha impedito ai singoli elettori che inserissero una protesta; ma se egli era chiamato a formare il verbale insieme agli altri membri, ha annunziato l'essersi fatto il secondo appello non ostante la sua protesta, non ostante il non essersi voluto fare, e v'è luogo a ritenere con maggior probabilità che non vi è stato nulla di ciò che egli dice, ma che invece vi è stato l'appello secondo che la legge vuole, e che qualche altra ragione ha potuto far sorgere un attacco alla elezione.

Io richiamo l'attenzione della Camera su questa differenza: nella sezione di Gubbio, che è la seconda sezione, il Fabbri avrebbe ottenuto 219 voti; nella sezione dove sarebbe avvenuta questa pretesa mancanza del secondo appello non avrebbe riportato che 11 voti, ed in questa sezione il professore Palmucci ha riportato 101 voti, cosicchè la maggioranza, e la quasi unanimità di questa sezione è tutta pel signor Palmucci, non pel signor Fabbri. Quindi dal risultato si è veduto che da Gubbio è venuta una votazione di 219 voti che uniti con quelli della sezione di Città di Castello ha dato il numero di 233 voti, numero che superava di quattro il terzo degli elettori iscritti. Allora ha potuto aver luogo quella specie di dichiarazione postuma, dichiarazione di cui non è traccia, nè menzione nel verbale; quindi il membro dell'ufficio definitivo che ha protestato lasciava ingenerare il dubbio che fosse spinto da spirito di partito.

Il II ufficio poi non potè non mettere la sua attenzione anche sopra quel fatto materiale che era stato rilevato nello studio stesso dei documenti. E rilevò che qualcheduno aveva voluto raschiare il verbale per un qualche fine, per alterare la veracità del verbale stesso. Quindi la maggioranza dell'ufficio mi incaricava di proporre alla Camera di trasmettere il verbale per verificare chi sia stato l'autore di questa alterazione operata sopra un verbale elettorale.

RESTELLI. Appartenendo io alla minoranza dell'ufficio, il quale ha proposto di convalidare l'elezione di cui si tratta, facendosi luogo ad un'inchiesta bensì, ma da farsi dopo la convalidazione di questa elezione, mi trovo in dovere di indicare le ragioni per cui parmi doversi sostenere invece che debba precedere l'inchiesta al giudizio della Camera intorno alla convalidazione o annullamento di questa elezione. Se la Camera deve essere facile quando si tratta di una violazione o di un dubbio che si elevi sulla mera forma, altrettanto credo che la Camera debba essere rigorosa quando si tratta di vizi essenziali che riguardano l'elezione. Ora qual è il dubbio di cui abbiamo sentita la relazione? Il dubbio si è: se in una delle sezioni, anzi nella principale di esse, Città di Castello, siasi o no proceduto al secondo appello. L'importanza del secondo appello noi tutti la sentiamo; molti e molti degli elettori e forse la maggior parte di noi esercitando il nostro diritto elettorale abbiamo votato al secondo appello, perchè è questo il modo più opportuno di economizzare il tempo nell'esercizio del diritto elettorale, diritto così che verrebbe paralizzato in quel collegio od in quella sezione in cui non si fosse fatto luogo al secondo appello. Ora se, come è indubitato, è massima l'importanza del secondo appello, credo che ove nasca un sospetto fondato che questo secondo appello non siasi fatto debbasi procedere alla verifica del fatto, se cioè siasi o no omessa questa essenziale disposizione della legge elettorale. Questa verifica è tanto più necessaria perchè nella specialità del caso qualora avessero votato al secondo appello tutti gli elettori iscritti nella sezione di Città di Castello, il risultato della elezione avrebbe potuto essere completamente diverso. Non udii che questo l'onorevole relatore abbia detto: ma se nol disse certo ne farà testimonianza alla Camera conformemente a quanto riconobbe nell'ufficio, essendo del resto provato che quando avessero votato tutti gli elettori della sezione di Città di Castello, il candidato eletto avrebbe potuto non avere la maggioranza sufficiente per essere proclamato al primo scrutinio come deputato.

Ora vediamo se sta infatti che le risultanze dei processi verbali siano tali da porci nel fondato sospetto che il secondo appello non abbia avuto luogo.

Si è parlato di iscrizione in falso, quasichè noi non potessimo muovere fondato sospetto sulla veracità di un processo verbale se non in quanto ci sia stata una domanda d'iscrizione in falso, o che ci siano elementi per poterla fare; ma io credo che il procedimento per iscrizione in falso, che è proclamato dai principii del diritto civile, non possa invocarsi quando si tratta di scritture attinenti al diritto politico. In questo campo se noi troviamo elementi sufficienti per porci ragionevolmente in sospetto che le risultanze dei processi verbali non siano sincere, mi pare che indipendentemente dal concetto della iscrizione in falso dobbiamo proce-

dere alla verificaione del fatto sulla verità del quale il sospetto è caduto.

Vediamo dunque quali siano le risultanze dei processi verbali che abbiamo sott'occhi. Troviamo che uno degli scrutatori dell'ufficio della sezione di cui si tratta, mentre pure, al momento in cui firmò il verbale, non dichiarò espressamente la mancanza del secondo appello, questo stesso scrutatore, o signori, non solo si associò alla protesta di altri dieci od undici elettori di quella sezione, ma mentre nella sua qualità di sindaco ne certificò la firma, aggiunse che del segnalato vizio della mancanza del secondo appello aveva fatto parola all'ufficio che non credette ottemperare al suo consiglio. E così avvenne che il processo verbale non porta nessuna traccia di questa mancanza che il detto scrutatore, con altri dieci elettori, ha voluto denunciare alla Camera.

Ora abbiamo noi questa sola circostanza a dare fondamento al sospetto del mancato secondo appello? Abbiamo un altro fatto assai grave che conferma codesto sospetto; e questo fatto si è che vediamo alterato il processo verbale della sezione di Città di Castello, giacchè, come ci ha detto l'onorevole relatore, mentre nel vuoto lasciato dal processo verbale a stampa per esservi indicata l'ora del secondo appello questa indicazione era stata fatta, venne dopo raschiata l'indicazione stessa.

MANCINI STANISLAO. Domando la parola.

RESTELLI. Ora qual è il significato di questa raschiatura?

Secondo ogni apparenza la raschiatura dell'ora vuol dire che non c'è stato alcun secondo appello. Per me questa è la significazione più naturale dell'essersi tolta via l'ora in cui il secondo appello sarebbe avvenuto.

Noi tutti sappiamo che i processi verbali portano delle parole stampate e degli spazi liberi, fra i quali vi è quello per l'ora in cui ebbe luogo il secondo appello. Nel nostro caso l'indicazione si vede tolta.

Or bene, se noi mettiamo in relazione questo fatto coll'altro della protesta degli elettori suffragata anche dal voto di uno degli scrutatori, dobbiamo credere che avvedutisi i membri dell'ufficio che lasciando l'ora del secondo appello, mentre l'appello non c'era stato, sarebbero incorsi in un falso, per sottrarsi a questa censura hanno tolto di mezzo l'indicazione dell'ora...

Un deputato a sinistra. Sono i contrari.

RESTELLI..... Ecco dunque come il fatto della protesta di dieci o undici elettori, il fatto dello scrutatore che facendo parte dell'ufficio appoggia la protesta, ed anzi aggiunge di aver fatta all'ufficio l'osservazione che un secondo appello ci doveva essere, e finalmente il fatto della raschiatura, la qual cosa è per sè assai grave, perchè quando un documento è alterato non può più costituire prova, questi fatti, dico, sono abbastanza concludenti per dare fondamento al sospetto

che il secondo appello non abbia avuto luogo, e che quindi ci occorra che luce sia fatta su quei fatti prima di venire alla convalidazione di quest'elezione.

L'impressione prodotta su di me dal complesso di questi fatti narrati è tale che dubito assai che non solo errore sia intervenuto, ma anche qualche intrigo, come ne è corsa voce, fino a dirsi che sia stata intrapresa una procedura giudiziaria per broglio elettorale; per il che mi faccio a chiedere all'onorevole ministro dell'interno se per avventura nessuna notizia di questa natura gli sia pervenuta.

Ad ogni modo quantunque l'onorevole ministro non avesse ad aggiungere altre informazioni che potessero dare maggior fondamento ai nostri sospetti, mi pare che questi siano abbastanza gravi, perchè la Camera, prima di giudicare intorno alla validità o non validità di questa elezione, abbia a far luogo all'inchiesta.

Quando saremo illuminati dalle risultanze di essa potremo coscienziosamente giudicare sulla validità di questa elezione.

E per ultimo richiamo di nuovo l'attenzione della Camera su questo fatto gravissimo, che ove il secondo appello non fosse seguito, vedremmo defraudato il diritto elettorale di tanti elettori che se fossero venuti all'urna avrebbero portato un risultato affatto diverso da quello che fu proclamato.

Due terzi e più dei voti di quella sezione sarebbero stati resi nulli dalla mancanza del secondo appello.

Conchiudo col domandare alla Camera che, sospeso il giudizio sulla elezione di cui si tratta, venga ordinata una inchiesta per verificare tanto il fatto e le cause della raschiatura, quanto il punto del non seguito secondo appello.

RICASOLI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno. Reco a notizia della Camera che una procedura giudiziaria è non solo iniziata sopra gli atti compiuti nella sezione di Gubbio, ma che sarà presto portata a compimento.

Questa è una partecipazione fatta al Ministero di giustizia e grazia per parte del procuratore del Re residente a Perugia.

RESTELLI. Dopo questa comunicazione io faccio la domanda che sia sospesa la votazione intorno a questa elezione finchè la Camera non conosca il risultato della procedura giudiziaria che è iniziata.

MONTI CORIOLANO. Domando la parola.

Io non intendo punto d'interloquire rispetto alla nullità di questa elezione ed all'incidente che la riguarda relativamente al secondo appello o messo nella sezione principale del collegio. Lascio questa discussione ai valenti oratori che già l'hanno presa a trattare, ed io mi limito solo a far riflettere alla Camera che quest'elezione viene principalmente invalidata, per mio avviso e per ciò che è notorio, a riguardo della sezione di Gubbio.

In questa sezione, che conta 279 elettori, presero

parte alla votazione 224 elettori, i quali, tranne tre o quattro, votarono tutti per l'eletto, come risulta dagli atti. Io non dirò qui quello che si va asserendo rispetto a questo prodigioso concorso d'elettori in luoghi montuosi e di difficile accesso (*Rumori*); io professo di rispettare la libertà in tutti, anche in monsignor vescovo quando vuolsi che perorasse questa candidatura. Io dico solo parermi singolare che, mentre si sa che i votanti pel competitore dell'eletto erano in numero di circa 20, dal processo verbale non risultino che tre o quattro...

Voci a sinistra. Come si sa?

MONI CORIOLANO. Io credo che su questo punto e su altre irregolarità allegate, la procedura giudiziaria debba inquirere per ossequio a moralità e scoprimento del vero. Dal momento però che il ministro dell'interno ha dichiarato che quest'inchiesta procede, io non ho altro a domandare: ma faccio riflettere che non è già sulla sezione di Città di Castello che deve cadere l'inchiesta, ma su quella di Gubbio, e per i motivi che ho accennato. Io mi associo quindi al voto dell'onorevole Restelli perchè quest'inchiesta giudiziaria spontanea abbia il debito compimento.

MANCINI STANISLAO. L'annuncio dato dall'onorevole presidente del Consiglio introduce nell'esame di quest'elezione un nuovo elemento di discussione, estraneo alla questione esaminata dall'ufficio, a nome del quale l'onorevole relatore ne propone la convalidazione dell'elezione medesima.

Afferma l'onorevole preopinante, benchè gli atti non offrano prova od indizio veruno, che questa istruzione giudiziaria si trovi iniziata intorno alle operazioni elettorali della sezione di Gubbio, mentre tutto ciò che ha formato oggetto d'esame dell'ufficio e della relazione dell'onorevole Pessina si riferisce alle operazioni elettorali della ben diversa sezione principale di Città di Castello. Ragioneremo separatamente dell'uno e dell'altro argomento.

Cominciando dall'annuncio di un processo iniziato l'indomani della elezione, non posso dissimulare alla Camera la penosa impressione che mi fa l'intromissione di un'autorità estranea, per quanto rispettabile, nel breve intervallo che separa il fatto della elezione dal giorno in cui la Camera, giudice sola e sovrana in questa materia (*Molte voci a sinistra: Bene! bene!*) è chiamata ad esercitare le sue prerogative per giudicare dell'elezione medesima.

Io credo, signori, che quando si parla delle prerogative della Camera, non debbe esistere discordia di partiti, ma il supremo interesse politico del paese richieda conformità di giudizio in tutte le parti di un'assemblea, la quale dee mostrarsi delle sue attribuzioni gelosa custode.

Or non mi sarà difficile dimostrare che quanto è avvenuto non è perfettamente regolare, nè conforme alle convenienze ed ai precedenti parlamentari.

Avrebbe un'arma terribile nelle mani il potere esecutivo, qualora potesse ordinare a'suoi agenti (chè gli ufficiali del pubblico Ministero da lui dipendono) di iniziare processi giudiziari per ispargere il dubbio ed il sospetto sulla sincerità e sulla regolarità delle elezioni fatte nelle persone che il Ministero creda a sè avverse, e per arrestarne con tal mezzo la convalidazione (*Rumori a destra — Bene! a sinistra*); senza fare di ciò una questione di diritto assoluto, mi appellerò ai precedenti ed alle consuetudini parlamentari.

Suppongo che il Ministero, o il prefetto, o il pubblico Ministero che ne dipendono, abbiano informazioni di tali abusi intervenuti in occasione di qualche elezione da costituire un reato di falso, di broglio elettorale, d'indebita pressione esercitata.

Il potere esecutivo, a cui certamente ciò si riferisce avuto riguardo all'importanza dell'argomento, certamente deve cominciare per comunicare alla Camera tutte le informazioni ed i documenti che gli siano in proposito pervenuti; questo è il suo dovere, ed egli non debbe trascurarlo; perchè sarebbe intollerabile, pericoloso, assurdo, che con la semplice vaga allegazione di essersi iniziato un procedimento penale, potesse ottenere dalla sua maggioranza un voto di sospensione della convalidazione.

La Camera è primo giudice, e sovrana esaminatrice delle regolarità delle operazioni elettorali: ed essa, niuno può dubitarne, lungi dal volere coprire colla sua autorità gli abusi ed i reati, in nome della propria dignità e del sentimento dei propri doveri, non mancherà di concorrere col Governo, ed anzi di eccitare il Governo acciò si scoprano con imparziali investigazioni gli abusi e i reati, e siano convenientemente repressi.

Ma la Camera ha ancora la facoltà e il dovere di ricercare, se per avventura non si tenti, iniziando un processo, d'intralciare, impedire, o ritardare la convalidazione di un'elezione che meriti di essere convalidata; ed in tal caso la Camera esercisce la sua prerogativa sovrana, convalidando l'elezione senza alcun riguardo alla intromissione di qualunque altro potere. Comunque, dopo la convalidazione, può nondimeno l'autorità giudiziaria, anche essa indipendente, compiere con eguale libertà il debito suo, istruire un processo e promuovere il giudizio dell'autorità competente, senza che ciò possa influire mai sull'efficacia e sulla validità dell'elezione definitivamente pronunziata.

Quando adunque non concorra alcuno di quei fatti materiali, dei quali in caso di ritardo si disperdono le tracce, che potrebbero almeno porgere la giustificazione di un procedimento, e quando ci paia frivolo e ridevole il motivo, che udiamo testè attribuire all'iniziato processo, noi dobbiamo a tutta forza opporci ad un precedente, il quale costituirebbe un esempio suscettivo più tardi di trovare imitazioni.

Ho detto che era ridevole il pretesto. Lo udiste, o signori: vi si affermò esservi alcuni elettori, si è detto

una ventina, i quali, malgrado il segreto del voto, hanno interesse di dire, e vogliono che alla loro gratuita asseriva si creda che hanno dato il loro suffragio in favore di un candidato, il quale, secondo il verbale, avrebbe raccolto un numero di suffragi minore.

Niuno per fermo farà le meraviglie che si trovi un candidato, il quale goda di così piena fiducia di una sezione, e talvolta di un intero collegio, da riportare la quasi unanimità dei voti; potrei addurvi in tal senso esempi di quest'ultima elezione generale: essi dimostrerebbero che, se fosse sospetta un'elezione, nella quale concorre e consente la quasi unanimità dei voti, molti dei deputati che seggono su questi banchi dell'opposizione si dovrebbero dire deputati di sospetta origine, a differenza di ben molti loro avversari. Ma sino a che non divenga lecito confondere i vocaboli, ed abusare del significato delle cose, l'unanimità non può essere che attestato di stima, e di fiducia, una dimostrazione di più che la persona eletta è veramente tale da meritare il riguardo e la considerazione della Camera.

Quando, per avventura, si stabilisse questo precedente, che basti raccogliere pochi elettori, i quali, reclamando contro una sezione, si dichiarino pronti ad asserire innanzi ad un giudice istruttore che essi abbiano dato il voto piuttosto all'uno che all'altro dei candidati, per modo che superino il numero dei suffragi espresso nel processo verbale, e che ciò possa con facilità divenire oggetto di un'inchiesta giudiziaria, di un processo, e servire di pretesto all'annullamento, o all'indefinita sospensione della convalidazione di una elezione, vi prego, o signori, di considerare il pericolo a cui esporreste la sorte di quasi tutte le elezioni, ammettendo un espediente facilissimo per far cadere o sospettare qualunque elezione la più regolare, la più sincera.

E ciò basti intorno all'avvenuto nella sezione di Gubbio del che non abbiamo veruna traccia nel verbale e negli atti; laonde, qualunque valore aver possano le semplici allegazioni oralmente manifestate alla Camera, io credo che esse debbano piuttosto indurci a convalidare l'elezione, senza impedire tuttavia all'autorità giudiziaria di esercitare successivamente il proprio ufficio. Laddove essa creda che possa considerarsi un motivo sufficiente per iniziare un processo, quello che a me e ad altri non pochi in questa Camera può sembrare un ridevole pretesto, lo faccia pure in seguito, dappoichè essa è indipendente nell'esercizio delle proprie attribuzioni, egualmente che lo siamo noi nell'esercizio delle nostre.

Passando ora a discorrere delle operazioni elettorali della sezione di Gubbio, che hanno formato oggetto dell'esame dell'ufficio e della relazione dell'onorevole Pessina, io confesso, dopo aver seguito con attenzione il discorso dell'onorevole Restelli, di non sapere comprendere come mai dalle sue deboli premesse egli possa desumere la conseguenza di proporre la sospen-

sione della convalidazione, per fare ad essa precedere l'inchiesta. Anzitutto è importante avvertire che l'inchiesta dall'ufficio proposta è indipendente affatto da tutti gli elementi di fatto necessari per la validità dell'elezione; è un'inchiesta volta a ricercare chi sia stato per avventura colui che, affine di spargere il dubbio sulla regolarità e sulla validità dell'elezione, abbia osato con mano falsificatrice commettere l'alterazione del documento sul quale l'inchiesta cadere dovrebbe. Per ciò l'ufficio mentre ha deliberato di proporre alla Camera l'approvazione dell'elezione, nel tempo medesimo, con una lodevole severità, propone che si vada ad indagare come mai sia avvenuto, che là dove era scritta e doveva essere scritta l'ora in cui il secondo appello erasi fatto, coloro che avevano bisogno e desiderio di escludere il fatto del secondo appello, siano trascorsi fino ad operare un cancellamento che essi soli potevano avere interesse di commettere. (*Bene!*)

L'onorevole Restelli ha cominciato per sostenere che la teoria della prevalenza della fede incontestabile dovuta ai processi verbali ed agli atti pubblici sulle contrarie allegazioni posteriori non si applica alle materie politiche, ma si restringe soltanto nel cerchio delle materie civili. Con tutto il rispetto che io professo al sapere dell'onorevole Restelli, gli contraddico apertamente, e lo faccio con tanto maggiore sicurezza, perchè ho per me la costante giurisprudenza della Camera che vengo ad invocare.

Nel giorno 9 gennaio 1858 nella discussione dell'elezione del deputato La Chenal, e nel giorno 15 gennaio dello stesso anno nella discussione dell'elezione del deputato Sanna, la Camera consacrò la massima seguente.

Compiacetevi di udire in quali termini positivi e recisi essa pronunziavasi, e come in altri esempi posteriori abbia mantenuta costantemente la propria giurisprudenza.

« Non merita alcuna fede la protesta o l'attestazione di membri dell'ufficio definitivo (si enunciano in numero plurale, e qui non ne abbiamo che un solo), i quali dopo aver sottoscritto senza protesta o riserva il verbale, dal quale risulta che le formalità sono state osservate, posteriormente si facciano lecito di denunziare o di attestare l'omissione o l'inadempimento di talune delle dette formalità. »

Invero, o signori, la Camera deve allontanare fino il più lieve rischio di diventare zimbello dell'intrigo e della mala fede di taluno che facendo parte per avventura della minoranza di un ufficio elettorale non abbia ritegno di contraddire e smentire se stesso. Qual fiducia o simpatia può ispirarvi colui, il quale esercitando così gelose funzioni, prima in compagnia dei suoi colleghi, al cui cospetto non potrebbe negare la verità, appone la sua sottoscrizione nell'atto pubblico e solenne in cui si attesta che tutte le formalità sono state adempiute, ed in ispecial

modo la formalità del secondo appello (la cui importanza non voglio disconoscere, trovandomi in ciò pienamente d'accordo con l'onorevole Restelli), e più tardi d'accordo con altri dieci elettori o promotori della candidatura dell'avversario dell'eletto, volendo appoggiare il loro reclamo, disdice ciò che è affermato nel verbale, e dichiara che quel fatto medesimo da lui attestato e riconosciuto vero nel verbale non è vero, ma è falso?

Ben si ha diritto di dire a costui: Voi avete certamente mentito o la prima o la seconda volta, e non meritate credenza. (Bene! *a sinistra*)

Per ben tre altre volte la Camera, nei giorni 23 e 29 dicembre 1857 e nel 4 gennaio 1858, in proposito delle elezioni dei deputati Sappa, D'Agliè e Fara, non solo rendeva omaggio alle stesse massime testè enunciate, ma aggiungeva altresì che « tutte le proteste o attestazioni che riguardano operazioni materiali dell'ufficio elettorale (e si conterrà che fare il secondo appello è un'operazione materiale), quando non risultino fatte durante le operazioni stesse, e mentre il verbale si redigeva, e in esso non se ne trova traccia alcuna, e tanto più se invece il verbale attesta l'adempimento e l'esatta osservanza delle formalità, non possono servire menomamente di base nè ad una domanda d'inchiesta, nè all'annullamento dell'elezione. »

Son questi, o signori, i precedenti della Camera, questa è la sua giurisprudenza nelle materie politiche, e non già soltanto nella materia dei diritti privati. Non era da pensare che quelle guarentie medesime reputate importanti ed essenziali alla tutela d'interessi di minore importanza quali sono interessi privati, potessero non estendersi, nè ricevere applicazione ad interessi di ordine superiore, cioè a interessi pubblici e politici.

Sì, o signori, voi avete sempre giudicato che quando in un verbale è attestato che una data formalità sia stata osservata, questo verbale fa fede irrefragabile; e che se mai alcuno dell'ufficio, dopo avere sottoscritto il verbale si disdice, la Camera non può accogliere il suo tardivo e contraddicente attestato se non come si accolgono le parole di chi parla un doppio linguaggio.

Gli argomenti di semplice sospetto addotti dall'onorevole Restelli hanno forse qualche base? Egli ha detto:

« Quando nascono fondati sospetti che una operazione non sia stata eseguita, allora conviene verificare mediante una inchiesta se essa abbia avuto realmente luogo o no. »

Se io non m'inganno, egli non ha saputo indicarci come fonti di codesti indizi o sospetti, se non i tre seguenti: il reclamo o protesta di 10 elettori; l'attestato conforme al loro assunto di uno degli scrutatori membri dell'ufficio; finalmente quella che egli disse circostanza aggravante, atta ad avvalorare i sospetti, cioè il

vedersi una cancellatura nel luogo dove doveva essere indicata l'ora del secondo appello. Ma è facile di rispondere che non solamente questi non sono elementi ed indizi i quali possano autorizzare una inchiesta; ma bene esaminati si convertono in altrettanti indizi ed argomenti che per lo contrario siasi tentato, dopo compiuto il fatto e conosciuto il risultato dell'elezione, di adoperare un mezzo per renderla sospetta ed invalida. E quando la Camera possa accogliere un simile sospetto, io son certo che non farà buon viso a questo tentativo, ma con la severità del suo voto lo condannerà.

Vi hanno 10 elettori che reclamano. Ma, signori, non avete le tante volte giudicato che il reclamo o la protesta di cui non è cenno nel verbale, ma tardivamente presentata è sfornita almeno di un principio di prova, non merita di essere presa in considerazione? Se un reclamo di 10 elettori bastasse per fare ordinare un'inchiesta elettorale, allora la potremo ordinare quasi in tutte le elezioni, non essendovi quasi elezione in cui non si possa fare trasmettere alla Camera un reclamo di una parte almeno di quegli elettori delusi, che non videro il trionfo del candidato da essi protetto.

Sarà di maggior peso il secondo argomento, cioè trovarsi da uno dei membri dell'ufficio attestata la verità del fatto denunziato nel reclamo? Ma io credo avervi dimostrato che non solo questo fatto non costituisce indizio e ragione di sospetto, ma fornisce anzi una prova, secondo il mio convincimento, indubitata del postumo tentativo degli avversari dell'eletto di cercare pretesti per far trionfare il candidato del loro partito. E ad avvalorare questa induzione non sarà inutile aggiungere che nella sezione appunto di Città di Castello l'altro candidato ottenne la quasi totalità dei voti, mentre il signor Fabbri, che risultò poi eletto dalla maggioranza dell'intero collegio, ne conseguì appena undici: è questo un fatto assai importante per ritenere che presso quell'ufficio il candidato prediletto non era certamente il Fabbri; non era dunque in suo favore che ivi si sarebbero fatte omissioni, che si sarebbero commesse alterazioni, che si sarebbe affrettata la chiusura dell'urna trascurando il secondo appello: no, tutto ciò era impossibile ed inverosimile là dove non il Fabbri trovava protezione, ma il suo competitore.

Rimane in fine la famosa circostanza dell'abrasione o alterazione scoperta nel verbale. Ma questo fatto dimostra anzi appieno il postumo tentativo diretto a voler infirmare l'elezione. Ed invero se non si fosse fatto il secondo appello, voi trovereste nel luogo dove si suole annotare l'ora del secondo appello una semplice lacuna; ma voi potete co' vostri occhi riconoscere che vi era scritta realmente un'ora, e chi l'aveva scritta non poteva essere che l'ufficio medesimo a cui appartiene il famoso autore della protesta, l'ufficio medesimo che promuoveva la candidatura del competitore del Fabbri,

e presso del quale gli atti dell'elezione di questo collegio dovettero rimanere in custodia.

Adunque se vi doveva essere scritto qualche cosa, l'ora attestava che il secondo appello aveva avuto luogo, ed in un'ora che si aveva avuto cura di registrare, ma poscia scomparsa a causa dell'operata cancellatura.

Chi poteva, o signori, avere interesse (permettete che io lo ripeta ancora una volta), chi poteva avere interesse a cancellare quella indicazione dell'ora? Coloro che sostenevano la candidatura del Fabbri, ovvero coloro che la combattevano? Egli è evidente che non poteva essere interessato se non chi volesse porre in pericolo la validità di questa elezione. D'altronde anche in ciò, o signori, ponete mente alle conseguenze che deriverebbero dal considerare come bastevole ad autorizzare un'inchiesta una semplice rasura che s'incontri in un verbale; dopo ciò non vi sarà elezione la quale non possa nella stessa maniera assoggettarsi a lunghe ed odiose investigazioni. (*Mormorio*)

La Camera, io ne sono sicuro, non vorrà stabilire codesto pericoloso precedente, che quando si trovi, per qualsiasi causa, una rasura in un processo verbale di un'elezione, tanto basti perchè si ordini un'inchiesta e perchè se ne sospenda la convalidazione.

Pertanto io mi riassumo.

Le considerazioni fin qui esposte quanto alla sezione di Città di Castello vengono precisamente a giustificare quella proposta di convalidamento della elezione che coll'autorità della maggioranza dell'ufficio vi ha testè fatta l'onorevole relatore. Per quanto poi riguarda l'operato nell'altra sezione possiamo dire che noi nulla ne conosciamo; conosciamo soltanto che vi sono alcuni elettori i quali asseriscono di aver dato il voto piuttosto all'uno che all'altro candidato: e si vorrà sulla semplice cieca fede in codesta assertiva, confrontata col verbale, che ciò basti per porre a repentaglio la sussistenza della elezione?

Non aggiungo di più: spero che la Camera, sia per non sollevare una questione di prerogativa, da me non discussa, ma semplicemente accennata per non distrarci dalla discussione della validità o invalidità della elezione, sia per custodire inviolati i suoi precedenti e non aprir l'adito ad abusi e pericoli per l'avvenire, vorrà accogliere la proposta e le conclusioni della maggioranza dell'ufficio.

PRESIDENTE. La parola è al ministro per l'agricoltura e commercio.

CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Signori, io non ho domandata la parola per entrare nell'esame dei particolari di questa elezione; io non li conosco abbastanza bene come sono noti agli onorevoli membri dell'ufficio presso cui è stata presentata l'elezione. Io ho veduto per altro che sono stati presentati i fatti in modo multiforme; altronde è mia opinione che da questi banchi si debba prestare l'attenzione

che debbe ogni deputato all'esame delle elezioni, e vedere secondo il proprio convincimento da che parte sia il diritto e la ragione; ma, lasciando agli onorevoli oratori che siedono nella Camera di discutere a preferenza le materie elettorali, io ho domandato la parola allorquando udii una esplosione di nobili ire del deputato Mancini le quali, a dir il vero, non mi pare che abbiano alcun fondamento di occasione nel caso nostro; io ho veduto che egli si accendeva come un vulcano senza che materia combustibile io avessi veduta preparata per assistere a questo fenomeno. (*Si ride*)

Signori, io ricorderò i fatti che sono noti a tutti perchè si riferiscono a questa stessa seduta; l'onorevole Mancini ha detto che non comporterà giammai che il potere esecutivo spinga a fare processi, sospinga a fare accuse, a fare inchieste, ecciti perchè siano dichiarati ineleggibili i membri di questa Camera che il paese ha mandati, suscitati processi appunto perchè le elezioni non possano convalidarsi; che egli non permetterà giammai che sia violata la sovranità di questa Camera col voler sottoporre i suoi giudizi relativi alle elezioni a quello che possono pronunciare i tribunali; ma, mio Dio, io non so che prima che egli prendesse la parola questa opinione si sia affacciata nella Camera, e molto meno da questo banco (*del Ministero*).

I fatti noti alla Camera sono questi: mentrechè l'onorevole Restelli parlava lungamente e accuratamente sul merito di questa elezione, mentre egli proponeva un'inchiesta da farsi sui fatti che hanno accompagnata la elezione, disse correr voce che qualche procedimento giudiziario possa essere invocato sopra la materia di questa elezione, ed ha chiesto se alcuna cosa fosse nota al Ministero. (*Mormorio a sinistra*) Allora l'onorevole presidente del Consiglio si è levato a rispondere come doveva perchè non doveva lasciare ignorare alla Camera i fatti che fossero noti al Ministero, e ha detto che vi ha un rapporto di un procedimento giudiziario il quale è stato iniziato sulla materia di questa elezione presso l'ufficio fiscale per privata iniziativa.

Dunque nessun procedimento provocato dal potere esecutivo, nessuna opinione esternata dal Governo che voglia sottrarre alla sovranità della Camera il giudizio della elezione che si porta innanzi ad essa; anzi esso ha adempiuto precisamente a quel dovere a cui l'onorevole Mancini chiamava il potere esecutivo, vale a dire, quante volte vi sono dei provvedimenti, degli atti giudiziari sulle elezioni, il potere esecutivo ha il dovere di venire a farne parola alla Camera. E l'onorevole presidente del Consiglio ne ha fatto parola alla Camera tostochè un onorevole deputato gli ha ricordato questo fatto che era venuto a sua conoscenza.

Così essendo, o signori, io mi permetterò di osservare che tutto ciò che è relativo alle opinioni esternate teoricamente dall'onorevole Mancini non merita forse

una piena accoglienza dalla Camera. Io non dirò che i procedimenti che possano essere pendenti presso i tribunali debbano essere un vincolo per la Camera, in modo da produrre necessariamente una sospensione de'suoi giudizi; però non è da disconvenire che ragioni di altissima importanza non vi siano per consigliare una sospensione. Certamente è un grandissimo sconcio che un potere sovrano giudichi innocente colui che può essere trovato reo dal potere giudiziario anch'egli sovrano nella sua sfera di attribuzioni. Certamente è un gravissimo inconveniente quando una questione, per esempio, di reità innanzi al giudice competente, la quale deve essere pregiudiziale per tutti, come sarebbe quella di Stato, possa essere giudicata in un modo dal tribunale civile a cui espressamente è attribuita dalle leggi, ed in un altro modo da un altro potere. Questa è una regola di giurisprudenza che l'onorevole Mancini in omaggio alla sovranità della Camera non vuole estesa al potere politico; che cioè vi siano certe questioni che debbono esaurirsi dalle autorità cui la legge le attribuisce in modo obbligatorio per tutti. Così le questioni di stato debbono esaurirsi naturalmente dai tribunali civili, così le questioni di reità od innocenza vanno esaurite dalla magistratura criminale. E se noi vogliamo cercare degli esempi, non in discorsi che possono essersi fatti in occasione di tale e di tale altra elezione, ma presso le nazioni che ci sono da secoli precorritrici nelle vie costituzionali, mi basterà il ricordare alla Camera l'esempio dell'Inghilterra, che è a tutti presente, perchè si riferisce ad una parte di legislazione che ha dovuta essere studiata quando si trattò ultimamente delle incompatibilità parlamentari.

La Camera non ignora che nel caso di fallimento, il quale è indicato dall'atto di Giorgio III, richiamato poi in vigore da quello della regina Vittoria nel 1838, nel caso di fallimento, che è motivo di esclusione dalla Camera, il procedimento che l'atto inglese prescrive, è la pubblicazione nella *Gazzetta di Londra*, perchè possa aversi contezza nei quaranta giorni dei pronunziati dei tribunali; e questi pronunziati sono poi quelli che determinano la decisione che la Camera pronunzia. Essendo la Camera sovrana, non per dovere, non come limite alla sovranità sua, ma facendo uso giusto della sua sovranità, può benissimo, quando vede che vi è un procedimento penale grave pendente, può benissimo dire: io non voglio dare un verdetto di innocenza a chi domani può essere condannato, e non voglio nemmeno considerare come colpevole chi domani può essere dichiarato innocente. (*Segni di adesione*) Ed io credo che eserciti con prudenza la sua sovranità sospendendo ogni decisione per non correre il pericolo di trovarsi in contraddizione con quella di un altro potere sovrano. (Bravo! Bene! *a destra*)

Dunque non si tratta di limite di sovranità, si tratta di uso legittimo di sovranità.

Ma quello che mi stupisce si è che l'onorevole Man-

cini, così tenero della sovranità della Camera, quando si tratta di attribuire ai magistrati competenti le questioni che sono loro deferite per legge, ne faccia poi così buon mercato, quando si tratta di una questione di iscrizione in falso.

Egli ha detto che si deve continuare l'esecuzione di un atto fintanto che non vi è iscrizione in falso, e che questa è una regola che vincola anche la Camera, mentre è una regola, che, quando si tratta di materia discrezionale e politica come quella che è sottoposta attualmente ai giudizi della Camera, non vincola nessuno.

La regola, la quale prescrive che, quando un atto è sospettato di falso, non se ne può sospendere l'esecuzione se prima non vi è l'iscrizione regolare in falso, è una regola che ha per oggetto di garantire il diritto privato contro gli attacchi cavillosi che si possono fare agli atti autentici, poichè ciascuno per non far eseguire un atto potrebbe dire: io lo considero come falso: epperchè la legge ha voluto che chi lo considera come falso si esponga a tutti i pericoli che seguitano un'accusa regolare di falso. Quindi ha detto al tribunale: eseguite l'atto autentico, non negate la sentenza fintantochè non ci sia iscrizione regolare in falso: ma in tutti i corpi amministrativi, ove non si tratta di ragion privata, ma di provvedimenti di convenienza e di ragion pubblica, nelle deputazioni provinciali, nei Consigli comunali, in qualunque simile collegio, il criterio che si fa della capacità di una persona o della attendibilità di un atto non è mai vincolato a questa regola, perchè allora non si tratta più di diritto privato, ma si tratta della facoltà che è data ad un'assemblea pubblica o amministrativa di valutare nel pubblico interesse un atto e di portarne quell'opinione che crede, molto più se la sua opinione non è decisiva, ma è una opinione provvisionale.

Che diremmo di un potere sovrano il quale, vedendo un atto viziato da tutti gli indizi di falsità, di raschiature, di tracce materiali di questi vizi, perchè non vi è ancora querela in falso, venisse ad ammettere coloro che sono indiziati di falso nel suo seno! (*Mormorio a sinistra*)

Non potrà egli il potere sovrano sospendere il suo giudizio, dubitare dell'atto, inviarlo all'esame dell'autorità competente perchè abbia a pronunziare sopra i fatti in questione?

Mi permetta l'onorevole Mancini di fargli osservare anche in questa occasione che, quando egli combatte l'opinione espressa dall'onorevole Restelli, in certo modo adopera un'arte oratoria la quale può essere efficace soprattutto quando non si presta attenzione ad una discussione (*Ilarità*), ma che non è forse conducente al vero nei suoi risultati. Mi pare che egli forza la questione, esagera le conseguenze; mi pare che egli pone delle cose assolutamente estranee a quelle che ha esposte l'onorevole Restelli.

Egli dice: vi sono degli elettori che hanno violato il segreto del voto. Io non ho saputo mai che il segreto del voto fosse un obbligo per gli elettori. Io ho saputo sempre che è un diritto dell'elettore di mantenere segreto il suo voto, ma che egli è padrone di manifestare il suo segreto. (*Si ride*)

Se vi sono degli elettori, egli dice, che violano il segreto del loro voto, voi vorrete impedire che una elezione abbia il suo corso immediato? Però nel caso esposto dall'onorevole Restelli, se bene ho inteso, il fatto per cui la Camera sospenderebbe di pronunziare è tale per cui si tratta niente meno che di vedere se vi è stato o no il secondo appello; si tratta di vedere se doveva esservi o no il ballottaggio sopra determinati individui; si tratta di un fatto insomma il quale pregiudica intieramente la sostanza di questa elezione.

Per queste considerazioni io esprimo il mio voto di deputato che è per la sospensione della elezione a meno che altri oratori nella ulteriore discussione non mi illuminino diversamente.

Solamente ho preso la parola, come diceva da principio, per protestare a nome del Governo che non si erede meritevole delle accuse che contro di lui ha mosso l'onorevole Mancini. (*Bene! Bravo! a destra*)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Asproni.

ASPRONI. La cedo al deputato Mancini.

MANCINI STANISLAO. Io prendo la parola unicamente acciò non s'introduca il sistema che dopo il discorso d'un ministro si domandi la chiusura e si passi ai voti.

L'onorevole Cordova ha creduto ravvisare nelle mie parole dell'arte oratoria, ma io gli rispondo che egli mi ruba il mestiere. (*Risa di approvazione a sinistra*)

Egli mi ha fatto dire quello che non ho detto: con arte sopraffina mi ha cangiato gli argomenti in bocca, ed ha pensato con tali mezzi procacciarsi grande facilità di rispondermi.

Non intendo di ritornare sopra una discussione esaurita; intendo solo di rettificare gli abili travisamenti e di richiamare le proposizioni che ho enunciate, e credo aver dimostrate, così rammentandole alla saviezza della Camera, acciò ne giudichi.

Si è mostrata meraviglia che io abbia ritenuto che l'iscrizione in falso sia efficace, vincolante ed obbligatoria anche per la Camera nelle decisioni che essa, come giuri sovrano, pronunzia nella convalidazione delle elezioni.

Chiamo in testimonianza la Camera che nulla di simile è uscito da' miei labbri. Ho inteso soltanto dimostrare che il principio, il quale fa prevalere la fede degli atti pubblici e delle dichiarazioni che i funzionari pubblici in essi intervenuti hanno in quell'occasione emesso a preferenza di qualunque diversa loro postuma dichiarazione, è un principio che non solamente si applica ai rapporti di diritto privato, ma con maggior ragione si applica, e deve applicarsi, anche ai rapporti di diritto pubblico.

Ho invocato e credo perentoriamente i precedenti della Camera e la sua costante giurisprudenza. Io ho voluto per un delicato riguardo all'onorevole Restelli, a cui mi opponeva, lasciar nell'ombra una proposizione che egli ha formolato ed alla quale non era mia intenzione di rispondere. Io ho preso nota di questa proposizione, la quale mi dimostra come anche insigni giuriconsulti possano, nel calore dell'improvvisazione, affermare proposizioni giuridiche evidentemente erronee.

Egli si è espresso in questi termini: « Basta che in un documento esista un'alterazione, perchè il medesimo non possa più far prova; » sono le di lui parole testuali che ho trascritte. Io ho detto a me stesso: questo non è vero nei rapporti di diritto privato, e sarebbe ancor più strano che potesse esser vero nei rapporti di diritto pubblico. Tutti i documenti, che vengono a noi, passano per tante mani che potrebbero aver interesse ad apportarvi un'alterazione; non introduciamo adunque questa funesta massima che basti in un atto un'alterazione, senza conoscerne l'autore, la causa, le conseguenze, perchè più non possa l'atto medesimo far fede. Ho richiamato i ben contrari precedenti della Camera, le consuetudini e le massime della costante giurisprudenza parlamentare; e non so persuadermi che oggi dobbiamo deviare da questo sistema costante di giudicare in una così delicata materia.

L'onorevole ministro ha arrecato due altri esempi, cioè: le *questioni di stato* ed i *giudizi di fallimento* in Inghilterra.

Ma è facile avvedersi, quanto fuor di proposito siensi i medesimi invocati in questa discussione. Ciò mi dimostra la povertà di solidi argomenti atti a sostenere la tesi dei nostri avversari, postochè la mente fecondissima dell'onorevole ministro di grazia e giustizia non ha saputo trovarne altri. In vero, circa le *questioni di stato*, l'onorevole ministro sa che leggesi scritto testualmente nel Codice, che sorgendo una *questione di stato*, l'autorità giudiziaria penale debba arrestarsi e sospendere ogni pronunziazione sull'azione penale, fino all'esito del preliminare giudizio civile.

Ora finchè egli non mi dimostra che un testo somigliante sia scritto nella legge elettorale, avrò sempre ragione di conchiudere che, quando il procuratore del Re, eccitato probabilmente dal prefetto, promuove un'inchiesta penale riguardo ad un'elezione, la Camera non è paralizzata nelle sue deliberazioni; e quindi ho ragione di rispondergli che i suoi esempi non reggono.

Similmente è inapplicabile quanto si disse circa l'efficacia de' giudicati dichiarativi il fallimento sulla persona dell'eletto deputato. Sono due cose affatto diverse l'indagare l'eleggibilità dei deputati, ed il dubbio se sieno state o no osservate le forme con cui si dee procedere nelle elezioni. Anche presso di noi se si allegasse che uno degli eletti è minore, che è inter-

detto, certamente la Camera non vorrebbe negar fede al certificato di nascita, nè alla sentenza la quale avesse dichiarato in istato d'interdizione l'eletto a deputato.

Ora lo Statuto inglese riguardante lo stato di fallimento di un eletto a membro della Camera de' Comuni non per altro motivo obbliga (però con un testo di legge espresso) la Camera ad attendere che sia esaurito il giudizio in cui l'eletto può essere dichiarato in istato di fallimento, se non per assicurarsi se manchi in lui l'eleggibilità.

Vede dunque la Camera come gli esempi addotti non si possano in verun modo applicare alla specie della quale ci stiamo occupando.

Chiudo le mie brevi parole, ripetendo che se gli oppositori pretendono fondare la sospensione dell'approvazione di questa elezione sopra elementi affatto insignificanti, quali sono una semplice raschiatura la quale non può essere che opera degli interessati a invalidare l'elezione del Fabbri, gratuite allegazioni (senza alcun principio di pruova) di pochissimi elettori partigiani dell'altro candidato, in fine sospetti dimostrati di nessunissima importanza, derivanti dal pentimento e dalla eloquente smentita che dà a se medesimo un membro dell'ufficio il quale vorrebbe rinnegare quanto risulta da un verbale da lui stesso solennemente affermato e sottoscritto, io credo che l'autorità dei principii e quella altresì de' precedenti parlamentari respingono la proposta.

Faccio dunque appello alla lealtà della Camera, pregandola a considerare che quando vengono in controversia principii così inconcussi, massime così costantemente dalla Camera tenute in onoranza, il bene del paese e la dignità delle assemblee vogliono che non si guardi in viso al deputato eletto, nè si domandi su quale di questi banchi egli andrà ad assidersi, per votare in pro o contro l'elezione. Altrimenti, o signori, diciamolo chiaramente, invece di consacrarci qui ad una discussione di principii, e di attestare il rispetto comune alla giustizia, la verificaione delle elezioni si ridurrà ad una lotta di parti, ad un cieco confronto numerico tra coloro che seggono nelle due parti della Camera. No: io spero che il voto che sarà dato in questa occasione, servirà di buon esempio, ed escluderà il pericolo di inevitabili rappresaglie. (*Bene! a sinistra*)

RESTELLI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

MANCINI STANISLAO. Mi si permetta di aggiungere una rettificazione di fatto.

L'onorevole ministro, forse perchè non ha bene udito i termini dell'annunzio dell'onorevole presidente del Consiglio, ha ripetute volte detto, doversi prudentemente schivare che l'individuo che viene a sedersi in quest'Aula, venga poscia dall'autorità giudiziaria riconosciuto e dichiarato colpevole.

Or a me sembra non esservi alcuno, il quale abbia affermato che vi sia ombra di prove, ovvero processo iniziato propriamente contro la persona dell'eletto Fabbri Angelico.

Voci. No! no!

MANCINI STANISLAO. Contro l'individuo eletto non abbiamo nè indizi di falso, nè processo ed imputazione di veruna sorta. Che anzi l'immunità parlamentare da lui acquistata dal momento della elezione, renderebbe illegale ed abusivo qualunque procedimento penale (se potesse mai intentarsene) contro l'onorevole signor Fabbri, il quale, conseguentemente, senza abbassare la fronte, può venire ad assidersi in mezzo a noi, da cui è conosciuto e stimato fin dalla precedente Legislatura, come è conosciuto e stimato dal paese che ha nobilmente servito nelle campagne della indipendenza, nella certezza che non potremo altrimenti che onorarci di un tal collega.

CORDOVA ministro per l'agricoltura e commercio. Io non conosco l'onorevole Fabbri nè per amore, nè per odio, e dichiaro che, parlando di un reo che potrebbe essere ammesso nella Camera come innocente, non ho pensato nè a lui, nè ad altri. Ho voluto soltanto proporre un esempio degli sconci possibili quando la Camera si affretti troppo a pronunziare sopra questioni deferite ai tribunali.

Quello che io ho detto la Camera l'ha inteso, l'ho detto nel senso che la Camera può in determinate circostanze trovare giusto l'aspettare la decisione di un tribunale prima di pronunziare un suo verdetto sopra un'elezione qualunque.

Ed a proposito di ciò mi conviene ricordare all'onorevole Mancini che la sua insistenza a dimostrare che la sovranità della Camera non è vincolata dal corso dei giudizi è superflua e non va apposta a me, perchè, la Camera mi può rendere questa testimonianza. Io ho fatto omaggio alla sovranità sua dicendo che la proposta sospensione non è questione di dovere, ma questione di potere, di cui deve opportunamente valersi per impedire che vi sieno scandalose contraddizioni tra i pronunziati dei tribunali ed i pronunziati suoi.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

RESTELLI. Domando facoltà di parlare per la posizione della questione.

PRESIDENTE. È giunta al banco della Presidenza la seguente proposta fatta dal deputato Restelli:

« Il sottoscritto propone un'inchiesta parlamentare sull'elezione di Città di Castello. »

RESTELLI. Io aveva chiesta la facoltà di parlare appunto per dare una semplice spiegazione intorno a questa proposta che in parte modifica quella che aveva già avuto l'onore di fare alla Camera. Lo farò ora brevemente, se dessa me lo permette.

Quando io proposi l'inchiesta relativamente ai fatti della raschiatura e del non seguito secondo appello, non sapeva che altre accuse fossero mosse intorno a

quanto avvenne in altra sezione per questa medesima elezione. Supposi, quando parlò l'onorevole ministro dell'interno, che i fatti pei quali annunciava essere stato iniziato un procedimento giudiziario si riferissero ai fatti stessi di cui io aveva parlato. Risulta che i fatti per cui sarebbe stata iniziata una procedura giudiziaria sono di altra natura. Or se questo viene a confermare sempre più i sospetti che nel mio animo si erano svegliati parlando degli altri vizi della elezione, mi persuade ad un tempo della convenienza di una inchiesta parlamentare, perocchè convengo io pure che la Camera non sia vincolata punto nel suo giudizio da quello che possa essere emanato da un'autorità giudiziaria, quantunque però sia della più alta convenienza per il rispetto ben dovuto ai giudicati dell'autorità stessa, che la Camera non si metta in contraddizione con essi, pericolo che punto non temo, pienamente fidando nella saviezza della Camera.

Questa, pur usando largamente di tutta la legittima di lei libertà ed autorità, troverà modo colla di lei inchiesta di appurare tutti i fatti attinenti a questa elezione e che meritano considerazione anche al di fuori di quelli che ci saranno offerti dalle risultanze processuali giudiziarie, e la luce piena sarà fatta.

Prima di abbandonare la parola devo dare una risposta categorica a quanto ha detto l'onorevole Mancini intorno ai precedenti di questa Camera asserendo che dessi ci dovrebbero condurre alla convalidazione immediata di quest'elezione. Egli ci narrò di casi in cui quando vi furono proteste di elettori o di membri anche dell'ufficio elettorale, proteste che furono in contraddizione colle risultanze dei processi verbali, la Camera decise di non doversene tener conto e di passare senz'altro alla convalidazione dell'elezione.

Ora io dico che il caso attuale è ben diverso; perchè la protesta degli elettori, la protesta di chi era membro dell'ufficio, anzichè essere in contraddizione colle risultanze dei processi verbali dell'elezione, è invece convalidata dalle risultanze stesse perchè nel processo verbale della sezione di Città di Castello non solo non esiste la prova del secondo appello, ma esiste piuttosto la prova negativa; perocchè fu raschiata la indicazione dell'ora in cui il secondo appello sarebbe avvenuto. Ordinando adunque in questo caso l'inchiesta non siamo in contraddizione coi precedenti della Camera. Avute le risultanze dell'inchiesta, voteremo con piena cognizione di causa sulla elezione di cui si tratta.

Voci. Ai voti!

PESSINA, *relatore.* Signori, brevemente il relatore avrà l'onore di sottoporre alla Camera le sue idee le quali sono...

Voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì! Parli! parli!

PESSINA, *relatore.* Parmi, dico, che bisogna distinguere due questioni che sono venute in campo: l'una relativa al fatto di Città di Castello, sezione princi-

pale; l'altra relativa al fatto di Gubbio; l'una non ha che fare con l'altra.

Per Città di Castello si tratta di una formalità non adempiuta, si tratta di una eccezione che si presenta appunto per mostrare che questa formalità non è stata adempiuta.

Per Gubbio ho sentito una parola, la quale è stata ripetuta da molti uomini autorevoli; essi cioè dicono che esiste un'inchiesta giudiziaria per i fatti di Gubbio, ma non per tutto il collegio di Città di Castello. Per i fatti relativi alla sezione di Gubbio ci ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio, ma non sappiamo quali sieno questi fatti di Gubbio, non sappiamo che cosa sia quivi avvenuto, qual reato siasi commesso a Gubbio da dare il diritto al pubblico Ministero di richiedere l'autorità giudiziaria per un procedimento, già a quest'ora iniziato.

Io non posso avere il dono della divinazione per sapere quali sieno questi fatti, ritengo solo che vi è una inchiesta iniziata dall'autorità giudiziaria, ma non confondiamo la quistione dell'esistenza di un'inchiesta che si fa dall'autorità giudiziaria per un reato, con un'inchiesta di cui era parola per la quistione di Città di Castello. Era l'inchiesta che deve fare l'autorità giudiziaria, ma ordinata dalla Camera dietro l'esame dei documenti riguardanti l'elezione.

Ora viene una terza proposta, cioè una inchiesta parlamentare.

Ebbene, possiamo vedere quale è il cammino da prendere, e determinare su quello che proponeva l'ufficio; la convalidazione immediata potrà dirsi essere troppa cosa innanzi a documenti che si credono essere viziati da un fatto grave, da una abrasione? Vediamo se si può sostenere la questione dell'inchiesta. Io credo che bisogna intendersi su questo. A me pare che in astratto il cammino dell'autorità giudiziaria non possa essere arrestato dalla elezione; il fatto della elezione deve essere valutato dalla Camera, il fatto di reato dall'autorità giudiziaria.

Ordinariamente i pubblici Ministeri per non turbare le discussioni intorno alle elezioni nel seno della Camera, non danno luogo ad un procedimento immediato sopra i reati se non quando vi sia già stato un pronunciamento per parte della Camera sulla questione della verificaione dei poteri.

Se i risultati dell'inchiesta avessero già messo in campo tali fatti da dovere arrestare il corso dell'operazione elettorale, perchè si potrebbe verificare lo scandalo del quale ci parlava l'onorevole ministro Cordova, allora soltanto quando si precisi e si determini questo reato che impedisce a potersi conseguire una elezione, non abbiamo soltanto una vaga accusa, ma un reato certo. L'inchiesta giudiziaria non può alla sua volta arrestare il corso della verificaione dei poteri, altrimenti dipenderebbe dal pubblico Ministero attaccare qualsiasi elezione col far sorgere la necessità di una

inchiesta (quale che ne sia il risultato) per organo del pubblico Ministero.

Quanto poi, onorevoli colleghi, all'altra questione, cioè quella relativa a Città di Castello, quello che noi abbiamo detto si è che non vi è, per aprirsi luogo all'inchiesta, quella probabilità che sarebbe sufficiente a farla aprire.

Si cominciò dall'osservare che vi è una abrasione; ma, o signori, se io avessi trovato soltanto il bianco, il vuoto tra le parole stampate nel formularle, io mi sarei convinto che vi è stata l'ommissione della formalità, io mi sarei convinto che non si è proceduto al secondo appello perchè non troverei riempito il bianco. Ma quando trovo che si è cancellato, e si è cancellato appunto l'ora, io dico che si è voluto togliere la dimostrazione di ciò che si era già fatto, la dimostrazione di un fatto avvenuto; allorchè io ebbi ad esaminare i verbali io fui sorpreso, meravigliato, anzi scandalizzato nel trovare questa abrasione, ma quando ho veduto che il sindaco signor Becherucci, sottoscritto al verbale medesimo che diceva essersi compiuta la formalità aveva anche sottoscritto la protesta, ho creduto, rispettando l'opinione dell'onorevole deputato Restelli, essere questa una circostanza aggravante da far sorgere la convinzione che il secondo appello aveva in effetto avuto luogo, e che quando si seppe che dalla sezione di Gubbio era venuta la notizia della risultanza di un altro individuo con maggiore numero di voti, allora si pensò a fare questa protesta. (È vero! *a sinistra*) Tanto più, o signori, che noi vediamo che il sindaco e scrutatore avrebbe potuto astenersi dal firmare quell'atto, e non si può dire che l'abbia firmato in buona fede; nessuno avrebbe impedito al signor sindaco di negare la sua firma al verbale; si sarebbe dato di frego su tutte le righe stampate, si sarebbe fatto un notabene, ma nulla di tutto ciò è avvenuto. Quando dunque, o signori, voi considerate la diversità della questione, cioè la questione di non essersi fatto l'appello e l'aver cancellato la sola cifra che si trovava già scritta, voi vedete perchè nella maggioranza dell'ufficio ha predominato il concetto di non doversi andare oltre nell'inchiesta. Per conto mio lo respingo, e non potrei ammettere in questo senso che si lasci impedire il corso delle operazioni necessarie alla giustizia penale. La Camera può votare un'inchiesta o non votarla, ma non mi sembra il caso di una inchiesta parlamentare quando si tratta di un reato: ripeto pure che noi abbiamo sostenuto che il verbale faceva fede, non già perchè non possano sorgere delle accuse contro il contenuto del verbale, ma perchè colui che veniva ad impugnarlo era uno di coloro che sottoscrissero il verbale, e non si può oggi ammettere questa prova non potendo egli venire contro il proprio fatto, contro la propria operazione.

Io dunque a nome dell'ufficio Il propongo la convalidazione dell'elezione e l'invio delle carte al potere giu-

diziario perchè scopra e punisca l'autore della raschiatura.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

(È approvata.)

Il signor Restelli propone un'inchiesta parlamentare.

RESTELLI. Ritenuta sospesa intanto l'elezione.

PLUTINO AGOSTINO. Domando la parola sull'ordine della votazione; io credo che avanti tutto debbano mettersi alla votazione le conclusioni dell'ufficio...

Voci. La sospensione ha la precedenza! (*Rumori in vario senso*).

PLUTINO AGOSTINO. Il relatore ha fatta la relazione colle sue conclusioni, io credo che sia più regolare e logico votare anzitutto sulle conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. Si dà lettura di una nuova proposta del deputato Restelli:

« Il sottoscritto propone l'inchiesta parlamentare sulla elezione di Città di Castello, sospesa intanto la elezione. »

Metto ai voti la proposta Restelli.

LA PORTA. Domando la divisione.

PRESIDENTE. È ragionevole, sì! (*ilarità*)

Coloro che intendono di sospendere qualunque deliberazione sopra l'elezione, vogliano alzarsi.

(Dopo prova e controprova la sospensione è ammessa.)

LAZZARO. Domando la parola.

NICOTERA. Sospensione di che?

Voci. Non si può parlare. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ora viene la seconda parte della proposta, cioè l'inchiesta parlamentare. (*Nuovi rumori*)

Chi approva l'inchiesta proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Avendo la Presidenza invitato l'onorevole ministro dell'interno a spedire alla Segreteria della Camera il più sollecitamente possibile i processi verbali delle elezioni, esso ha risposto col dispaccio di cui sarà data lettura.

MUSSI segretario iunior. (*Legge*):

« Di 402 collegi elettorali vennero già spediti i processi a codesto onorevole ufficio di Presidenza, nè alcuno dei medesimi rimase in questi uffici più di quanto era necessario per tenerne ricordo.

« Come fu nei giorni passati, così nei seguenti sarà mia cura speciale perchè di ogni processo arrivato sia tosto fatta spedizione, importando pure assai al Governo che la Camera sia presto costituita.

« Il breve tempo trascorso dalle votazioni di ballottaggio è causa certamente del ritardo di molti dei processi mancanti; e per gli altri non potrebbesi accusare di negligenza le autorità governative essendo il maggior numero di tali documenti inviati direttamente dagli uffici elettorali: oggi però tornerò a sollecitare

l'invio di quanti ancora mancano per compiere il numero totale dei collegi.

« Intanto mi reco a debito di assicurarle che nel Ministero non restano altri processi fuori di quelli riassuntivi dei collegi di Bivona, numero 199; Milietto, numero 134; Piedimonte, numero 386; Pizzighettono, numero 149; Prizzi, numero 305, perchè trasmessi senza i processi degli uffici tanto provvisori che definitivi d'ogni sezione in cui essi collegi sono ripartiti, i quali vennero immediatamente richiesti. »

PRESIDENTE. Domani gli uffici sono convocati alle ore dodici e la seduta pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Verificazione di poteri.